

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014

"Conversione in legge
del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, recante disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attività
culturali e del turismo"

Edizione provvisoria

settembre 2013
n. 49



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014

"Conversione in legge
del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, recante disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attività
culturali e del turismo"

Edizione provvisoria

settembre 2013
n. 49

a cura di: A. Sanso'
hanno collaborato: E. Catalucci, V. Satta, S. Bonanni, M. Mercuri

INDICE

SCHEDE DI LETTURA.....	7
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 3 <i>(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 4 <i>(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 5 <i>(Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 6 <i>(Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 7 <i>(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti)</i>	
Scheda di lettura.....	43

Articolo 8 <i>(Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 9 <i>(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).....	59
Articolo 10 <i>(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 11 <i>(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 12 <i>(Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 13 <i>(Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 14 <i>(Oli lubrificanti e accisa su alcool)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 15 <i>(Norme finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 16 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	103

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche)

1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto». Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrispondersi al «direttore generale di progetto» nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione

ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»:

a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»;

b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri

soggetti terzi;

c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;

d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;

e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;

f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e

infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del «direttore generale di progetto».

3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito

Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, è costituita l'Unità «Grande Pompei». L'Unità assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico» per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente», ed è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti

previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unità «Grande Pompei» assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.

6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento

attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura». L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «b) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta».

10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura».

11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione

organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di

valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura». All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo in esame reca disposizioni urgenti per la tutela e la conservazione del sito archeologico di Pompei, per la valorizzazione dei beni culturali presenti nella zona circostante, quali la Reggia di Caserta, il Polo museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.

In particolare, il **comma 1** prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, di un direttore generale del Grande Progetto Pompei, responsabile unico della realizzazione del Progetto e del programma straordinario.

Si osserva che il termine indicato per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame,

non sembra tener conto del fatto che a tale data il decreto-legge potrebbe essere ancora all'esame del Parlamento e suscettibile di modificazioni.

Il compenso del "direttore generale di progetto" sarà definito con successivo decreto - *per il quale non è indicato un termine di adozione* - del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), relativamente al limite massimo¹ retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. I compiti del direttore generale di progetto consistono nel definire e approvare gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza; nell'assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori e servizi necessari alla realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; nell'assicurare la gestione della fruizione e della valorizzazione del sito archeologico; nell'assumere direttive atte a migliorare la conduzione del sito; nell'assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela di competenza della Soprintendenza; in merito allo svolgimento delle procedure di gara, alla fruizione e alla conduzione del sito, il direttore generale esercita le proprie funzioni sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei, istituito con [decreto interministeriale del 19 dicembre 2012](#).

Si ricorda che il primo intervento straordinario di rilievo nei confronti dell'area archeologica di Pompei fu adottato con L. [216 del 1976](#), che disponeva a favore della Soprintendenza alle antichità di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di 3 miliardi di lire complessivi, suddivisi negli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei. Il finanziamento venne poi rinnovato con L. [404 del 1981](#), in ragione di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Successivamente, al fine di incentivare la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio archeologico, l'art. 9 della L. [352 del 1997](#) ha previsto che la soprintendenza di Pompei fosse dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

L'art. 8 del [D.lgs. 368 del 1998](#) – istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali – traducendo in norma generale l'esperienza dell'attribuzione dell'autonomia alla soprintendenza di Pompei, ha poi previsto che le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici possono essere dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile².

¹ Tale limite massimo è stato individuato dal successivo D.P.C.M. 23 marzo 2012 nel trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95.

² Analoga autonomia può essere altresì attribuita a musei, biblioteche pubbliche statali, archivi di Stato e soprintendenze archivistiche. In attuazione della citata normativa, con il D.M. 22 maggio 2001 è stata istituita la Soprintendenza speciale per l'archeologia di Roma e, con distinti decreti ministeriali, si è

Con [D.P.R. 240 del 2003](#) è stato, quindi, adottato il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia³.

Inizialmente, le disposizioni del DPR 240/2003 non erano riferite anche alla Soprintendenza autonoma di Pompei, giacché il citato art. 9 della L. 352/1997 (ora abrogato: v. *infra*), conteneva disposizioni amministrative e contabili *ad hoc*⁴.

In seguito, l'art. 39-*vicies septies* del [D.L. 273 del 2005](#) ha esteso l'applicabilità dell'art. 4, c. 3, del DPR 240/2003 anche alla Soprintendenza archeologica di Pompei.

Successivamente, l'art. 15, comma 3, del regolamento di riorganizzazione del MIBAC, emanato con [D.P.R. 233 del 2007](#), ha individuato gli istituti dotati di autonomia speciale, tra cui figura anche la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. La nuova Soprintendenza speciale (organo periferico del MIBAC, ai sensi dell'art. 16 del DPR) riunisce sotto un'unica gestione i siti e i musei archeologici di competenza della ex Soprintendenza archeologica di Pompei e parte di quelli gestiti dalla ex Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta⁵.

proceduto, in data 11 dicembre 2001, all'individuazione delle soprintendenze speciali per i poli museali romano, fiorentino, napoletano e veneziano.

³ In particolare, l'art. 4, comma 3, del provvedimento dispone che, al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il MIBAC può annualmente disporre che una quota non superiore al 30% delle entrate da proventi diversi sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato, riassegnata con decreto del MEF allo stato di previsione della spesa del MIBAC e da quest'ultimo ripartita tra le soprintendenze interessate in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

⁴ In particolare, il comma 8 dell'art. 9 prevedeva che le somme assegnate alla Soprintendenza autonoma dall'amministrazione centrale del MIBAC e ogni altro provento esterno affluissero al bilancio della medesima Soprintendenza. I proventi esterni dovevano essere finalizzati alle attività di recupero, restauro, adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici erano destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, restauri, recupero archeologico, attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree ed erano acquisiti al bilancio della Soprintendenza. Inoltre, al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l'immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la Soprintendenza era autorizzata a realizzare iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania (art. 9, c. 9).

⁵ In base alle informazioni assunte dalla Soprintendenza (Dossier Camera dei Deputati n. 481 del 28 aprile 2011, pag. 23), si tratta, in particolare, di: Museo Archeologico Nazionale, Parco archeologico Pausilypon (Villa di Vedio Pollione e Grotta di Seiano), Area archeologica di Carminiello ai Mannesi, Parco e Tomba di Virgilio (Crypta Neapolitana), Parco archeologico sommerso della Gaiola, Villa romana e terme di via Terracina, Museo dell'Opera di Santa Chiara e Museo dell'Opera di San Lorenzo Maggiore in Napoli; Grotta azzurra e Villa romana di Damecuta in Anacapri; Museo Archeologico dei Campi Flegrei, del Parco archeologico delle Terme di Baia, Parco archeologico sommerso di Baia, Grotta della Dragonara, Monumento archeologico di Cento Camerelle, Parco monumentale di Baia, Tomba di Agrippina, Piscina Mirabile, Sacello degli Augustali e Teatro di Miseno e Necropoli di Cappella in Bacoli; Scavi e Antiquarium di Villa Regina in Boscoreale; Villa Iovis e Certosa di San Giacomo in Capri; Scavi di Stabia (Villa San Marco) in Castellammare di Stabia; Scavi di Ercolano; Parco archeologico in Giugliano in Campania; Museo Archeologico dell'antica Pithecusae in Lacco Ameno; Museo storico archeologico dell'Antica Nola, Area archeologica in località Croce del Papa (villaggio preistorico) in Nola; Museo Archeologico della Penisola Sorrentina "G. Vallet" in Piano di Sorrento; Scavi di Pompei; Anfiteatro Flavio, Serapeo – Macellum, Necropoli monumentale di Via Celle, Rione Terra, Ipogei del Fondo Caiazzo e Parco archeologico di Cuma in Pozzuoli; Scavi di Oplontis in Torre Annunziata; Antiquarium dell'antica Aequanum in Vico Equense.

Dalla disposizione richiamata, quindi, sembrerebbe derivare l'abrogazione implicita sia dell'art. 9 della L. 352/1997⁶ sia dell'art. 39-*vicies septies* del D.L. 273/2005. Pertanto, alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei si applicherebbero integralmente le disposizioni contenute nel DPR 240/2003.

Con [DPR 91 del 2009](#) – con il quale sono state apportate modifiche nel sistema organizzativo del MIBAC –, infine, si è stabilito che il coordinamento e la vigilanza sulla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, è esercitato dalla Direzione generale per le antichità del MIBAC.

Si rammenta, altresì, che, con D.P.C.M. 4 luglio 2008 era stato deliberato lo stato di emergenza nell'area archeologica di Pompei, fino al 30 giugno 2009, in considerazione della “situazione di grave criticità” che caratterizzava l'area, nonché del fatto che detta situazione “per intensità ed estensione” non era “fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari”. Lo stato di emergenza era stato poi prorogato fino al 30 giugno 2010 con D.P.C.M. 24 luglio 2009, in relazione al permanere della “situazione di grave criticità”, ed infine era stato anticipatamente revocato con D.P.C.M. 10 giugno 2010, in considerazione dello “stato di avanzamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza, alla tutela del patrimonio ed alla tutela della salute della pubblica” che consentiva il “completamento delle medesime attraverso l'utilizzo dei poteri ordinari previsti dalla normativa vigente”⁷.

⁶ L'abrogazione esplicita dell'art. 9 della L. n. 352 del 1997 era stata disposta, prima dall'art. 7, c. 3, del D.lgs. 3/2004, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti – da emanarsi con DPR – di individuazione ed organizzazione degli istituti dotati di autonomia, e successivamente, dal c. 8 dell'art. 23 del D.P.R. 173/2004, con la medesima decorrenza. Di fatto, a seguito dell'art. 15, c. 5, del DPR 233/2007 - che prevedeva che gli istituti potessero essere riordinati mediante decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, c. 4-*bis*, della L. 400/1988 -, è intervenuto il DM 7 ottobre 2008. Esso contiene disposizioni per la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti delle Soprintendenze speciali, tra le quali viene esplicitamente citata la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Per completezza, si evidenzia che, a seguito del DPR 91/2009, l'art. 15 del DPR 233/2007 è stato modificato prevedendo che l'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con regolamenti emanati con DPR. Fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, continua ad applicarsi la normativa vigente.

⁷ A seguito della dichiarazione di stato di emergenza, sono state emanate nel tempo varie ordinanze di protezione civile, delle quali, di seguito, si ricordano le principali.

Con l'Ordinanza 11 luglio 2008, n. 3692 è stato nominato un Commissario delegato alla realizzazione degli interventi e ne sono stati definiti i compiti. Il Commissario è tenuto a predisporre un Piano che include, tra l'altro: misure di sicurezza e di salvaguardia dell'area; allontanamento degli insediamenti abusivi in prossimità del sito archeologico; affidamento, a soggetti privati, dei servizi di vigilanza. Al fine di supportare il Commissario, si dispone, inoltre, l'istituzione con decreto del MIBAC di una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento. Nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico, il Commissario provvede d'intesa con il Sovrintendente di Napoli e Pompei, ferme restando le competenze della Soprintendenza. Per i primi interventi, viene stanziata la somma di 40 milioni di euro, da trasferire dalla contabilità del sovrintendente di Pompei ad una contabilità speciale, appositamente istituita, intestata al Commissario delegato.

Con le Ordinanze n. 3707 del 3 ottobre 2008 (art. 18) e n. 3795 del 30 luglio 2009 i compiti del Commissario delegato sono ampliati alle iniziative ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza di Napoli e Pompei strettamente correlate al superamento della situazione di emergenza. In base all'Ordinanza del 2009, inoltre, il Piano degli interventi predisposto dal Commissario include anche l'organizzazione dei servizi di guida ai turisti e l'elaborazione di attività attinenti alla promozione e valorizzazione delle aree. Il provvedimento autorizza, altresì, il Commissario delegato a riallocare le attività commerciali nei luoghi circostanti l'area archeologica, provvedendo anche all'adozione di un

Il [D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#)⁸, nel suo articolo 2 ha disposto l'adozione di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi per Pompei, attraverso l'adozione di procedure semplificate per l'affidamento dei lavori e l'autorizzazione all'assunzione di personale, anche in deroga ad alcune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego. Le risorse individuate dal DL 34/2011 sono le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania e di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Nello specifico, la quota di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. Per la realizzazione del programma previsto dal comma 1, il comma 3 autorizza l'assunzione di personale di III area⁹, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità (tale personale ha l'obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei) e di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Le assunzioni

Piano di individuazione delle aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Con l'Ordinanza n. 3851 del 19 febbraio 2010, in particolare, sono trasferiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario 21 milioni di euro – a valere sulle risorse FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate - 2007/2013) assegnate alla Regione Campania – nonché 18 milioni di euro a carico della contabilità della Soprintendenza speciale, destinati, in particolare, ad interventi di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico, nonché ad assicurare la tutela della salute pubblica nell'area archeologica.

A seguito della revoca dello stato di emergenza, l'Ordinanza n. 3884 del 18 giugno 2010 ha dettato disposizioni relative alla fase post-emergenziale, fissando al 31 luglio 2010 la data di cessazione dell'incarico del Commissario delegato: dopo tale termine, le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario confluiscono nella contabilità della Soprintendenza speciale. In base alla medesima ordinanza, inoltre, il Commissario delegato, avvalendosi di un consulente giuridico e della collaborazione delle strutture del MIBAC, era tenuto ad elaborare una proposta per la costituzione di una Fondazione di partecipazione finalizzata alla gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico e museale di Pompei, Ercolano e degli altri siti di competenza dell'ex Soprintendenza archeologica di Pompei. Tuttavia, tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 11 dell'Ordinanza n. 3885 del 2 luglio 2010.

Con riferimento alle ordinanze in questione, si ricorda che la Corte dei conti – sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, nella deliberazione n. [16/2010/P del 20 luglio 2010](#) in ordine alla mancata sottoposizione delle stesse al suo controllo preventivo di legittimità, ha affermato in via incidentale “il convincimento che, nel caso dell'area archeologica di Pompei, i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza fossero sostanzialmente assenti”.

⁸ Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, *Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo*, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

⁹ Appartengono alla Terza Area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico

possono avvenire in deroga al divieto di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del [D.L. 194 del 2009](#) (c.d. proroga termini): tale disposizione ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per le pubbliche amministrazioni che non abbiano adempiuto l'obbligo - previsto dal precedente comma 8-*bis* del medesimo articolo 2 - di disporre, entro il 30 giugno 2010, una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 112/2008, e di rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. Restano esclusi da tale divieto i conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento, di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del [D.lgs. 165/2001](#). La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei viene inoltre autorizzata ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei previsto dal precedente comma 1, della società ALES¹⁰, mediante la stipula di apposita convenzione. Per accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni, il DL 34/2011 ha previsto anche una serie di deroghe ad alcuni termini previsti dal Codice dei contratti pubblici ([decreto legislativo n. 163/2006](#)) e, in particolare, la riduzione della metà dei termini minimi indicati negli articoli 70, 71, 72 e 79, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del programma straordinario di tutela dell'area archeologica di Pompei.

Successivamente, la legge di stabilità 2012 ([legge 11 novembre 2011, n. 183](#), art. 24, comma 2) ha recato disposizioni volte ad agevolare le assunzioni presso il MIBAC, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese. A tal fine, ha modificato l'art. 2, c. 3, del D.L. 34/2011. Con la nuova disposizione si è previsto che le assunzioni in questione avvengono in deroga da quanto previsto dall'art. 2, co. 8-*bis*, del D.L. 194/2009, nonché dell'art. 1, co. 3 e 4, del [D.L. 138/2011](#) (L. 148/2011, che prescrive ulteriori riduzioni organiche entro il 31 marzo 2012, in assenza delle quali non è possibile effettuare

¹⁰ La società Arte Lavoro e Servizi (ALES SpA) è stata costituita nel dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 20 della [L. 196/1997](#), al fine di consentire la stabilizzazione di personale impiegato in attività socialmente utili presso il Ministero dei beni culturali e ambientali e ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. Il Ministero partecipò alla costituzione, sottoscrivendone il capitale per il 30% delle azioni, socio di maggioranza era Italia Lavoro S.p.A. L'articolo 26, comma 1, della [L. 69/2009](#) ha successivamente disposto il trasferimento a titolo gratuito della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in ALES S.p.A. (70%) al MIBAC, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in ALES S.p.A., con riguardo al personale impiegato in attività socialmente utili, attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A. In base a tale previsione, il MIBAC – che precedentemente deteneva solo il 30% del capitale sociale – è divenuto azionista unico della ALES S.p.A. Nel corso dell'esame al Senato dell'[A.S. 2665](#), il Governo ha precisato che la società ALES costituisce uno strumento operativo del Ministero per i beni e le attività culturali, pienamente rientrante nella fattispecie delle società *in house*, anche in virtù della citata disposizione della L. 69/2009.

assunzioni). Con ulteriore novella all'art. 3, co. 2, del D.L. 34/2011, si dispone inoltre che, al fine di procedere alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il MIBAC procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo del comma 2 (ossia, all'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale, con un riferimento, dunque, che parrebbe più ampio di quello relativo alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei¹¹), alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l'ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane¹². La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione (dell'incarico presso la Soprintendenza sopra citata) e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

Il piano degli interventi straordinari di cui al decreto-legge n. 34 del 2011 è stato successivamente finanziato con Decisione comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn). Il Grande Progetto Pompei si avvale dell'Intesa interistituzionale Legalità e Sicurezza del 20 Gennaio 2012 tra il Ministro della coesione, il Ministro dei beni e delle attività Culturali, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per la sicurezza degli appalti, con la firma del Protocollo di Legalità del 5 aprile 2012.

Queste le linee fondamentali del Grande Progetto Pompei, un intervento rilevante ed impegnativo da 105 milioni di euro tra fondi Fesr e nazionali, che mira alla riqualificazione del sito archeologico di Pompei entro dicembre 2015:

- la riduzione del rischio idrogeologico, con la messa in sicurezza dei terrapieni non scavati;
- la messa in sicurezza delle *insulae*;
- il consolidamento e restauro delle murature;
- il consolidamento e restauro delle superfici decorate;
- la protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili;
- il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Il progetto è sostenuto e accompagnato da un adeguato piano di studio scientifico e tecnico finalizzato alle diagnosi, all'approfondimento della conoscenza scientifica e all'indirizzamento delle scelte operative¹³.

¹¹ Tale lettura sembrerebbe supportata, oltre che dal testo della disposizione, dalla relazione introduttiva all'A.S. 2665.

¹² L'art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

¹³ Per ulteriori approfondimenti si veda www.pompeisites.org.

A titolo informativo, si ricorda che il 5 marzo 2013 si è tenuto a Pompei il secondo workshop previsto dall'accordo tra Ministero per i beni e le attività culturali e UNESCO per l'individuazione di un sistema di gestione efficace per la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici. Nell'incontro è stata presentata la bozza del piano di gestione per le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata in cui sono definiti gli obiettivi strategici e i metodi di attuazione attraverso una serie di azioni specifiche che comprendono la mitigazione dei rischi, l'elaborazione delle linee guida per la conservazione e il restauro, il coinvolgimento delle comunità nella costruzione di un rapporto condiviso ai fini di uno sviluppo sostenibile. Il piano di gestione dovrà essere completato e consegnato all'agenzia delle Nazioni Unite entro la fine del 2013.

Si ricorda che l'area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata è stata inserita dal 1997 tra i 49 siti italiani tutelati dall'Unesco nella [World Heritage List](#). Nel marzo 2013 il Centro del Patrimonio Mondiale ha rimesso allo Stato italiano un [Rapporto](#) sullo stato di conservazione del sito, a seguito di una ispezione avvenuta nel gennaio: in esso si sottolineava come, benché ci fossero stati progressi rispetto alla situazione già denunciata dalla stessa Commissione nel 2010, ancora ci fosse bisogno, su alcuni aspetti, di sforzi apprezzabili, in particolare per quanto riguarda la gestione e la conservazione del bene. La missione Unesco ha sottolineato come i prossimi due anni siano strategici per dimostrare l'efficacia delle misure prese e di conseguenza il Centro del patrimonio mondiale e le Organizzazioni consultive hanno suggerito al Comitato Unesco di non procedere immediatamente all'iscrizione del sito archeologico nella Lista del Patrimonio in pericolo, ma di monitorare la situazione ai fini della possibilità di inserirla nel 2015.

Si ricorda, infine, che nel corso della XVI Legislatura la Commissione istruzione del Senato, nella seduta n. 444 del 19 dicembre 2012, ha approvato la risoluzione [Doc. XXIV n. 54](#) a conclusione dell'[affare assegnato sulle problematiche del sito archeologico di Pompei n. 848](#).

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - *per il quale non è indicato un termine di adozione* - la costituzione della struttura di supporto al direttore generale, composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli de Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o da altre amministrazioni statali, e da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale in questione mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza. Nel medesimo decreto saranno ulteriormente specificati i compiti del direttore generale, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. In attesa della piena operatività di tale struttura, l'attuazione del Grande Progetto Pompei è assicurata dal Comitato di pilotaggio citato e dal Soprintendente per i beni archeologici di Pompei, che assumeranno, in via transitoria, le funzioni rafforzate proprie del direttore generale. (*In merito al decreto di cui al comma 2 si veda anche il comma 5*).

Ad eccezione delle funzioni indicate nel comma 1, il direttore generale e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, come specificato nel **comma 3**.

Il **comma 4** istituisce l'Unità "Grande Pompei", con il compito di coordinare e di far convergere in un'unica sede decisionale tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali, a consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori dei comuni afferenti all'area, sede di importanti siti archeologici, in modo da potenziarne l'attrattività turistica dell'intera area e da stimolare il rilancio del settore dei servizi turistico-alberghieri e dell'accoglienza turistica. A capo di tale Unità, dotata di autonomia amministrativa e contabile, è posto il direttore generale di progetto, come specificato dal **comma 5**.

Al DPCM di cui al comma 2 è affidata anche l'istituzione di un Comitato di gestione che dovrà approvare, entro 12 mesi dalla data di conversione del decreto-legge in esame, un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. Tale comitato di gestione, con compiti di Conferenza di servizi permanente, è composto, anche tramite propri delegati, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane, nel limite di dieci unità in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione.

Il comma in esame prevede che le determinazioni di ciascun soggetto partecipante alla Conferenza di servizi permanente siano espresse ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il richiamato articolo 34 del [D.Lgs. n. 267 del 2000](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) disciplina gli accordi di programma e prevede che, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i citati soggetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne tempi, modalità, finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo, che può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

Gli articoli da 14 a 21 fanno parte del Capo IV della [legge n. 241 del 1990](#)¹⁴, inerente alla semplificazione dell'azione amministrativa. In particolare, l'articolo 14 detta norme in materia di conferenza di servizi, l'articolo 14-*bis* regola la conferenza di servizi preliminare, l'articolo 14-*ter* i lavori della conferenza di servizi, l'articolo 14-*quater* gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi, l'articolo 14-*quinquies* la conferenza di servizi in materia di finanza di progetto, l'articolo 15 gli accordi fra pubbliche amministrazioni, l'articolo 16 l'attività consultiva, l'articolo 17 le valutazioni tecniche, l'articolo 18 l'autocertificazione, l'articolo 19 la segnalazione certificata di inizio attività - Scia, l'articolo 20 il silenzio assenso e l'articolo 21 le disposizioni sanzionatorie.

Infine l'articolo 2, comma 203, della [legge n. 662 del 1996](#)¹⁵ dispone che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti: *a*) «Programmazione negoziata» (regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza); *b*) «Intesa istituzionale di programma» (accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati); *c*) «Accordo di programma quadro» (accordo con enti locali e altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera *b*), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati); *d*) «Patto territoriale» (accordo relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale).

Compito dell'Unità Grande Pompei è quello di approvare, su proposta del direttore generale di progetto, un piano strategico, che comprenda, secondo le direttrici indicate nel **comma 6**, l'analisi di fattibilità istituzionale e finanziaria del piano; il crono-programma degli interventi; la valutazione delle condizioni di fattibilità; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili. Il Piano prevede anche gli interventi infrastrutturali necessari per migliorare i collegamenti viari con i siti archeologici, nonché interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e di sponsorizzazioni da parte di privati; inoltre, può prevedere l'utilizzo di giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura". Il direttore del Progetto, come disposto dal **comma 7**, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali da soggetti privati. Spetta ancora all'Unità la predisposizione di un

¹⁴ Recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

¹⁵ Recante *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

accordo di valorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio¹⁶, a cui partecipano i prefetti delle province di Napoli e Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.

L'articolo 112 del Codice dei beni culturali, nel disciplinare la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice medesimo. Si prevede, nello specifico, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulino accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. In assenza di tali accordi ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità e, anche indipendentemente dai citati accordi, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con i medesimi accordi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con [decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, oggi recepita dal [decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011](#) (Codice Antimafia). L'Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. La struttura ha sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie a Roma, Palermo, Milano e Napoli. Scopo principale dell'Agenzia è quello di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva, nonché coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria in fase di sequestro fino alla confisca di primo grado, dopo la quale assume la gestione diretta degli stessi beni.

Il fondo straordinario Mille giovani per la cultura è stato istituito, limitatamente all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal comma 5-*bis*

¹⁶ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*

dell'articolo 2, del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#)¹⁷, (L. 9 agosto 2013, n. 99, G.U. 22 agosto 2013, n. 196). Il Fondo è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. La finalità dell'istituzione del Fondo è individuata nel sostegno al settore dei beni culturali. I criteri e le modalità per l'accesso al Fondo sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 8** reca un rinvio all'articolo 15 del decreto-legge in esame per la copertura finanziaria degli oneri (quantificati in euro 200.000 per il 2013 e in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016) derivanti dalle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Il **comma 9**, novellando l'articolo 15, comma 3, del [DPR 26 novembre 2007, n. 233](#)¹⁸, relativo agli Istituti dotati di autonomia speciale, sostituisce:

- la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei con la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta.

La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei è un organismo periferico del [Ministero per i beni e le attività culturali](#), dotata di autonomia speciale, ed esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, della conservazione e della fruizione pubblica. Istituita con D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, essa ha accorpato la *Soprintendenza archeologica di Pompei*, dotata già - con [legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 9](#) - di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, e la *Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta*. La competenza territoriale abbraccia l'intera provincia di Napoli e include oltre a Pompei, Ercolano e ai siti vesuviani, l'area flegrea, la città di Napoli con il Museo archeologico nazionale, la costiera sorrentina.

Al riguardo si segnala che la lettera d) è erroneamente sostituita dalla lettera b); inoltre non appare univocamente definito a quale soprintendenza vengono affidati i compiti relativi ai beni archeologici della soppressa Soprintendenza

¹⁷ *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.*

¹⁸ *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei nelle more della prevista istituenda Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, di cui al successivo comma 11.

In via transitoria, il **comma 10** dispone che a tali soprintendenze si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni concernenti le preesistenti soprintendenze, consentendo alle stesse di utilizzare giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi alla cultura di cui al già citato progetto "Mille giovani per la cultura".

Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, il **comma 11** dispone in materia di dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, determinandola nel numero di 163 unità (invece di 162¹⁹), facendo salva la possibilità di una successiva rideterminazione della predetta dotazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 5 e 6 della [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), relativamente al trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali. Per la copertura degli oneri relativi al comma 11 (pari a euro 109.500 annui a decorrere dal 2014), il successivo **comma 12** rinvia alle disposizioni di copertura contenute nell'articolo 15.

Da ultimo, il **comma 13** prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero definisca un apposito accordo di valorizzazione al fine di elaborare un piano di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche: tale piano prevede in particolare azioni di promozione di sponsorizzazioni e un partenariato pubblico-privato, nonché l'eventuale utilizzo di giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura". All'accordo partecipano, oltre la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti, soggetti pubblici e privati e l'Agenzia del demanio, i prefetti delle province di Napoli e di Caserta e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le residenze reali borboniche in Campania sono l'insieme delle residenze edificate dai reali di Napoli, i Borbone, dal 1734 al 1861, come luoghi di abitazione o breve permanenza. Complessivamente si tratta di 22 edifici, 21 dei quali sopravvissuti sino ad oggi: il Palazzo Reale di Napoli, la Reggia di Capodimonte, la Villa d'Elboeuf, la Reggia di Portici, la Villa Favorita, il Palazzo d'Avalos nell'isola di Procida, la Tenuta degli Astroni (nei pressi del lago di Agnano), Licola, Capriati a Volturno, Cardito, la Reale tenuta di Carditello, la Reale tenuta di Persano, Fasano di Maddaloni, Selva di Caiazzo, Sant'Arcangelo, la Reggia di Caserta, San Leucio, il Casino del Fusaro, la Reggia di Quisisana, Mondragone e il Demanio di Calvi.

¹⁹ Si veda il [DPCM 22 gennaio 2013](#).

Articolo 2

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»)

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni

dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.

2. Il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione

presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.

3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni

attuative, nonché in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Il **comma 1** autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2014 - alimentata eventualmente anche con fondi europei, oltre che con le risorse di cui all'art. 15, comma 2, - per l'attuazione di un programma straordinario volto alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico.

Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero.

Il D.Lgs. n. 42 del 2004 reca il "Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'art. 17 richiamato disciplina l'attività di catalogazione che il Ministero per i beni e le attività culturali assicura con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, coordinandone le relative attività. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale; a tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

Il [D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233](#), recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", elenca (art. 15) gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, tra i quali appunto quelli su citati, di cui si fornisce qui di seguito una breve illustrazione.

[Istituto centrale per il catalogo e la documentazione](#)

L'ordinamento dell'Istituto è contenuto nel [decreto ministeriale del 7 ottobre 2008](#). Esso esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico e formazione finalizzate alla catalogazione e documentazione dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare:

a) elabora e sperimenta [metodologie catalografiche](#) che garantiscano l'univocità del processo informativo, elaborando tracciati di catalogazione in funzione delle specifiche

discipline e curandone la normalizzazione terminologica, anche su richiesta del Ministro o dei Direttori generali e regionali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati;

b) definisce linee guida per la programmazione delle attività di catalogazione e cura la predisposizione di intese programmatiche in coerenza con gli obiettivi fissati dal Ministro o su richiesta dei Direttori generali e regionali del Ministero;

c) unifica le metodologie di catalogazione e documentazione dei beni culturali attraverso la condivisione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (di seguito [SIGEC](#));

d) si adopera, secondo le direttive del Segretario generale, o su richiesta dei Direttori generali e regionali del Ministero, per il collegamento delle numerose banche dati esistenti all'interno ed all'esterno del Ministero;

e) promuove ed espleta attività di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di catalogazione e documentazione dei beni culturali dell'amministrazione periferica del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, provvedendo alla elaborazione di percorsi didattici e formativi inerenti l'intero processo catalogafico;

f) svolge attività formativa nelle materie di competenza nell'ambito di corsi di livello universitario, sulla base di convenzioni stipulate con le singole Università;

g) svolge attività di documentazione del patrimonio attraverso specifiche campagne fotografiche o attraverso l'incremento dei fondi di fotografia storica e di collezioni aerofotografiche;

h) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali, e sul patrimonio documentario posseduto, incrementandone la conoscenza mediante pubblicazioni;

i) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi all'attività di catalogazione svolta a livello nazionale;

l) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi.

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)

L'Istituto - disciplinato dal [decreto ministeriale 8 ottobre 2008](#) - assume l'attuale denominazione nel 1975 a seguito della costituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, subentrando al Centro nazionale per il catalogo unico creato nel 1951 con il compito di catalogare l'intero patrimonio bibliografico nazionale.

L'Istituto, referente tecnico-scientifico della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, istituzionalmente promuove e coordina l'attività di catalogazione e documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche con particolare riferimento alla realizzazione del Servizio bibliotecario nazionale (SBN).

A supporto dell'attività di catalogazione, l'istituto indirizza, produce e diffonde le norme e gli *standard* per la catalogazione delle diverse tipologie di materiali, dai manoscritti ai documenti multimediali.

Svolge, inoltre, funzioni di coordinamento dei progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione a lungo termine delle memorie digitali realizzati mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione.

L'ICCU promuove e coordina censimenti nazionali dei manoscritti, delle edizioni italiane del XVI secolo, delle biblioteche presenti in Italia.

Istituto centrale per gli archivi

Istituito dal [D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368](#) con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie.

In particolare:

- è responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi archivistici (Sistema Archivistico Nazionale – SAN; Sistema Archivistico Statale – SAS; Sistema Informativo degli Archivi di Stato – SIAS);
- elabora metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in formazione, applicazione di nuove tecnologie;
- sviluppa piani e programmi finalizzati alla descrizione archivistica, alla normalizzazione dei criteri di descrizione, allo sviluppo e all'interoperabilità fra sistemi informativi;
- cura l'elaborazione di linee guida e standard per l'acquisizione, il trattamento e la gestione delle immagini, l'interoperabilità tra sistemi informativi;
- promuove l'integrazione e condivisione delle risorse archivistiche informatizzate, la conoscenza e l'applicazione di standard descrittivi e tecnologici, la cooperazione tra istituti archivistici.

Il programma di cui al comma in esame prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali.

Il Portale della cultura italiana²⁰ è un progetto promosso e gestito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la consulenza scientifica della Scuola normale superiore di Pisa, ed è alimentato grazie al contributo di numerose organizzazioni e istituzioni; finanziato e realizzato con i fondi della Delibera CIPE n. 17/2003, è stato presentato ufficialmente il 2 aprile 2008. Fornisce un servizio di consultazione multimediale e multilingua del patrimonio digitale, aggregando e rendendo accessibili le risorse e i documenti, provenienti da archivi, musei, biblioteche, fondazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati. Il progetto beneficia di finanziamenti per il biennio 2010-2011, erogati nell'ambito del Piano e-Gov 2012, grazie alla Convenzione stipulata in

²⁰ www.culturaitalia.it

data 23 dicembre 2009 tra il Segretariato generale del Ministero e il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'[Agenda digitale europea](#), di cui alla [comunicazione della Commissione europea COM \(2010\) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010](#), laddove in essa si auspica un processo di digitalizzazione su larga scala del patrimonio culturale europeo, anche attraverso il potenziamento di finanziamenti pubblici.

L'Agenda rappresenta una delle sette "iniziative faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020", finalizzata a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Unione e che si propone di realizzare un mercato unico digitale; di garantire un Internet "veloce" e "superveloce" accessibile a tutti e a prezzi competitivi, attraverso reti di nuova generazione; di favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il 20 settembre 2010, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure di attuazione dell'Agenda, tra le quali la comunicazione (COM(2010)472) che indica l'obiettivo di assicurare entro il 2020 l'accesso ad Internet a tutti i cittadini con una velocità di connessione superiore a 30 Mbitps e per almeno il 50% delle famiglie con velocità superiore a 100 Mbitps.

Il programma si dovrebbe realizzare attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.

L'Agenzia per l'Italia digitale, istituita con gli articoli 19, 20 e 21 del [D.L. n. 83/2012](#) (c.d. "decreto crescita"), è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea. L'Agenzia dovrà monitorare in particolare l'attuazione dei piani di TIC delle pubbliche amministrazioni, promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l'Agenda digitale europea. Essa assorbe anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Il [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha poi previsto le misure per l'applicazione concreta dell'Agenda digitale italiana. I principali interventi sono previsti nei settori: identità digitale, PA

digitale/Open data, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e giustizia digitale.

Ulteriori disposizioni relative al potenziamento dell'Agenda digitale italiana sono recate dal Capo II del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Il **comma 2** dispone che il programma venga realizzato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali, sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi.

L'art. [101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) definisce come segue gli istituti e luoghi della cultura:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.

La formulazione specifica, limitatamente al livello (identificato nella sola laurea) ma non alla materia (identificata con riferimento alla preparazione), i titoli di studio richiesti per partecipare alla predetta procedura concorsuale.

Il **comma 3** dispone che i sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si devono adeguare agli *standard* dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#), recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici " e al [D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), recante "Codice dell'amministrazione digitale", nonché in base agli

atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.

Si ricorda inoltre che il [D.M. 8 luglio 2005](#) definisce i "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici". In particolare definisce il termine "accessibilità" come "capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

Quanto agli atti dell'Unione europea si segnalano, da ultime, la [Raccomandazione della Commissione del 27 ottobre 2011](#) sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale, nella quale la digitalizzazione viene indicata come uno strumento essenziale per "ampliare l'accessibilità al patrimonio culturale dell'Europa e promuovere la crescita nelle industrie culturali europee", e le [Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2012](#) sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale, che raccolgono le indicazioni della Raccomandazione e nelle quali si invitano gli Stati membri "ad adottare, in linea con le priorità indicate nell'allegato, le misure necessarie a:

- consolidare le rispettive strategie e obiettivi in materia di digitalizzazione di materiali culturali;
- consolidare l'organizzazione della digitalizzazione e la fornitura di finanziamenti per la digitalizzazione, anche promuovendo il ricorso a partenariati pubblico-privati;
- migliorare le condizioni generali per l'accessibilità in rete e l'utilizzo dei materiali culturali;
- contribuire a sviluppare ulteriormente *Europeana*²¹, anche incoraggiando le istituzioni culturali a inserire nel sito tutti i materiali culturali digitalizzati pertinenti,
- assicurare la conservazione digitale a lungo termine.

tenendo conto al contempo dei livelli di avanzamento e degli approcci diversi in ordine alla digitalizzazione, così come degli sforzi globali di risanamento di bilancio che gli Stati membri stanno compiendo".

Il **comma 4** infine indica ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del articolo in esame - pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014 - che ad essa si provveda ai sensi dell'articolo 15.

²¹ *Europeana* è una [biblioteca digitale europea](#) che riunisce contributi già digitalizzati da diverse istituzioni dei 27 paesi membri dell'[Unione Europea](#) in 23 lingue.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura)

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo.

2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il presente **articolo 3** assegna stanziamenti a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo "allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura". Tali stanziamenti si rendono disponibili mediante l'iscrizione nello stato di previsione del MIBAC di somme derivanti dall'articolo 110 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Tale articolo 110 prevede che, nei casi di gestione diretta - *ex art.* 115, comma 2 del Codice medesimo - delle attività di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura da parte di strutture organizzative interne alle amministrazioni, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, siano versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna. L'assegnazione di detti proventi è stata però interrotta a partire dal 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 615, della [legge 24 dicembre 2007 n. 244](#) (legge finanziaria per il 2008) in combinato disposto con l'Elenco n. 1 allegato alla legge: l'articolo 2, comma 615 citato vieta, infatti, l'iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri competenti delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell'Elenco 1, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 "redditi da lavoro dipendente".

Il **comma 1** dell'articolo in esame comporta l'abrogazione del divieto di integrale riassegnazione degli introiti di cui all'articolo 110 del Codice dei beni culturali, rendendo così nuovamente disponibili i proventi derivanti da quella disposizione che sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2014.

Il **comma 2** introduce una modifica al comma 3 dello stesso articolo 110 del Codice: con tale novella si intende destinare i proventi della vendita dei biglietti non solo agli interventi per la sicurezza e la conservazione - come nel testo non modificato - ma anche al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria della disposizione. Vi si provvede, in parte, mediante riduzione di 6,4 milioni di euro del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008.

Tale comma 616 dispone l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione di cui al comma 615, di appositi Fondi da ripartire con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 617, l'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è rideterminata annualmente, in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, così da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro.

Per la restante parte degli oneri, quantificati in 12,8 milioni, il medesimo comma 3 in esame rinvia all'articolo 15 del provvedimento recante le norme di copertura finanziaria.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:

a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero;

b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.»

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno

dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

L'articolo in esame reca, al **comma 1**, modifiche all'articolo 15 della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#)²², in materia di esecuzioni non considerate pubbliche di spettacoli: nel novero delle esecuzioni non considerate pubbliche si aggiungono le esecuzioni all'interno delle biblioteche esclusivamente finalizzate alla promozione e valorizzazione delle opere. Vengono confermate le altre fattispecie consistenti in rappresentazioni o esecuzioni "entro la cerchia ordinaria della

²² Recante *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.

famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro".

Il **comma 2** prevede obbligatoriamente il deposito in archivi elettronici, entro sei mesi dalla pubblicazione, delle opere risultanti da ricerche finanziate da fondi pubblici per una quota pari o superiore al 50%. La norma si applica indipendentemente dalle modalità di prima pubblicazione e di distribuzione delle opere medesime. Il deposito in archivio elettronico istituzionale o di settore deve assicurare l'accesso libero e gratuito al documento, la sua conservazione, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione europea. L'accesso aperto alla ricerca realizzata con fondi pubblici è assicurato dagli stessi soggetti preposti all'erogazione e alla gestione del finanziamento.

Il **comma 3** stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottino misure strategiche finalizzate alla piena integrazione e interoperabilità delle rispettive banche dati, evitando la duplicazione delle stesse, al fine di ottimizzare gli strumenti e rendere più facile il reperimento dei contenuti. La disposizione in esame fa riferimento, in particolare ma non solo, alle banche dati riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca - *la cui corretta denominazione è [Anagrafe nazionale delle ricerche](#)²³* -, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

Il **comma 4** stabilisce che dalle disposizioni di cui sopra non derivino maggiori oneri, le amministrazioni competenti provvedendo con le risorse umane, economiche e strumentali già in loro possesso.

²³ L'Anagrafe è stata istituita dall'art. 63 del [DPR 11 Luglio 1980, n. 382](#).

Articolo 5

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela)

1. È autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffizi».

2. È autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo in esame dispone in ordine a stanziamenti destinati a specifici progetti.

Il **comma 1** del presente articolo stanziava otto milioni di euro (un milione per il 2013, sette milioni per il 2014) per il progetto "Nuovi Uffizi".

Il cantiere dei "[Nuovi Uffizi](#)" è stato avviato su un progetto elaborato nel 2004 che ha subito modifiche sulla base di una variante approvata nel 2009. Il complesso vasariano è reinterpretato come insieme di comparti sia dipendenti dalla galleria, sia indipendenti, a formare uno straordinario insieme di opportunità culturali senza nulla togliere all'importanza storicamente consolidata dell'antico e prestigioso museo, ma anzi ampliando la gamma delle fruizioni possibili ad esso collegate in una visione orientata verso il servizio ai visitatori.

L'intervento principale è il recupero dell'intera infilata di sale del piano nobile degli Uffizi, ma non solo; il restauro permetterà il collegamento tra i due piani del percorso espositivo, il recupero di ambienti da dedicare a spazi museali (le Sale delle Scuole Straniere), l'ampliamento dei servizi agli studiosi (la nuova sistemazione del Gabinetto Fotografico con il suo immenso archivio storico), l'ampliamento degli spazi di servizio al museo (il completo rinnovo degli ambienti dedicati a depositi di opere d'arte), la creazione di nuovi uffici per il personale (la Casa dei Veliti), l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi dedicati ai visitatori con i *bookshop*, i nuovi bagni e la nuova area accoglienza. Si sottolinea come il cantiere dei Nuovi Uffizi sia unico anche per il modo di condurre i lavori: infatti, per non creare disagio ai visitatori e al personale interno, si è scelto di portare avanti un cantiere di portata enorme garantendo sempre e

comunque l'apertura permanente della galleria. Il cantiere è stato articolato in sei aree omogenee verticali e una trasversale (relativa alle dorsali impiantistiche), aree produttive autonome immediatamente restituibili alle cure della Soprintendenza al Polo Museale dopo il loro completamento e dunque pienamente fruibili dai visitatori del museo.

Il **comma 2** stanziava quattro milioni (un milione per il 2013, tre milioni per il 2014) per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del [Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah](#) (MEIS).

La [legge 17 aprile 2003, n. 91](#), (modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296) reca l'istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, con sede a Ferrara, autorizzando la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.

Secondo la legge istitutiva, le finalità del Museo sono:

- far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia.
- promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse.

La gestione del Museo è affidata ad una Fondazione costituita tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Ferrara, il CDEC (Centro di documentazione ebraica contemporanea) e l'UCEI (Unione delle comunità ebraiche italiane). Il sito individuato come sede del MEIS è costituito dall'ampio complesso delle ex carceri cittadine.

Il **comma 3** autorizza la spesa di un milione nel 2013 e un milione nel 2014 per interventi urgenti e indifferibili di tutela di beni culturali ad alto rischio di deterioramento da individuarsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - *di cui non è indicato un termine per l'adozione*.

Il **comma 4** rimanda all'articolo 15 per la copertura degli oneri di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea)

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.

2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di

aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.

5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.

Il **comma 1** demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione, su indicazione dell'Agenzia del Demanio e sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, di beni immobili di proprietà dello Stato da

destinare a studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri, nel rispetto delle norme vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici. Gli immobili in questione dovranno essere non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#) (recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio").

Si ricorda che il decreto legislativo n. 85 del 2010, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale"), prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi.

Il **comma 2** stabilisce che i suddetti beni siano locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria rimangono a carico del locatario o del concessionario. Destinatari della locazione o concessione possono essere cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, che devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Sempre con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni nonché le modalità di sponsorizzazione, mediante le quali possono essere ammortizzati i costi connessi alla concessione o locazione (**comma 3**).

Il **comma 4** estende alle regioni e agli enti locali la possibilità di concedere beni con le modalità stabilite dalle presenti disposizioni su richiesta dei soggetti interessati.

Secondo quanto stabilisce il **comma 5**, i proventi della locazione e concessioni di beni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono prioritariamente destinati alla riduzione del debito.

Articolo 7

(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti)

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o

indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Il **presente articolo** concede alle imprese di produzioni musicali di beneficiare di un credito d'imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di nuovi talenti.

Il **comma 1** fissa il credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione per registrazioni musicali. Il credito è riconosciuto per il triennio 2014-2016, fino all'importo di 200.000 euro nei tre anni di imposta (soglia *de minimis*, *vedi oltre*) e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui. Destinatario della disposizione sono le imprese produttrici, esistenti almeno da 1° gennaio 2012, di fonogrammi e videogrammi musicali, come definite dalla [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) (concernente "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), all'articolo 78.

L'articolo 78 richiamato definisce come produttore di fonogrammi "la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni". Il luogo di produzione è quello ove avviene la diretta registrazione originale.

I commi dal 2 al 4 recano ulteriori specificazioni in merito al credito d'imposta. Il **comma 2** specifica che il credito è concesso per opere prime o seconde di nuovi artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Il **comma 3** stabilisce che il credito d'imposta è concesso alle imprese che spendono almeno l'80% del beneficio concesso nel territorio nazionale favorendo la formazione e l'apprendistato nelle fasi tecniche della produzione. Ai sensi del comma 4, le imprese non devono essere controllate, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi media audiovisivi; il medesimo comma dispone inoltre che sia necessario il rispetto dei limiti della regola *de minimis* di cui al regolamento [CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006](#)²⁴ che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che la normativa europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distortivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità. A tale proposito l'articolo 108, paragrafo 3

²⁴ Pubblicato in GUCE serie L del 28/12/2006.

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, TCE). Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica in virtù del regolamento (CE) n. 994/98. A tale riguardo gli aiuti concessi su un periodo di tre anni (tre esercizi finanziari) e che non superano la soglia dei 200.000 euro non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Le modalità di concessione del credito d'imposta sono fissate dal **comma 5**. Quest'ultimo prevede che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito è utilizzabile esclusivamente a compensazione ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#)²⁵.

Inoltre il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

L'art. 61 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il successivo art. 109, comma 5, dispone che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dispone che i contribuenti che vantano dei crediti per imposte possono compensare il suddetto importo portandolo in riduzione dalle somme a debito dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi. Al fine di contrastare gli indebiti utilizzi del credito d'imposta alcune misure sono già state introdotte dall'articolo 10 del D.L. n. 78/2009 ai sensi del quale la compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro, effettuabile esclusivamente in via telematica, è ammessa solo se il credito risulta espressamente nella dichiarazione annuale o

²⁵ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

trimestrale IVA. Inoltre, se il credito IVA è superiore a 15.000 euro, ai fini della compensazione è richiesto che la dichiarazione sia corredata dal visto di conformità da parte dei soggetti abilitati (c.d. “visto leggero”) ovvero che la dichiarazione sia sottoscritta anche dal soggetto cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-*bis* del codice civile (revisore legale dei conti o società di revisione iscritta nell’apposito albo).

Il **comma 6** stabilisce che le disposizioni applicative dell'articolo in esame devono essere dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto dovrà in particolare fissare, oltre alle disposizioni relative alle tipologie e alle soglie massime di spesa e alle modalità di verifica e accertamento delle stesse, anche le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti. A tale proposito il comma richiama l'articolo 1, comma 6, del [decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#)²⁶.

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010 reca disposizioni finalizzate a garantire un più efficace contrasto agli indebiti utilizzi dei crediti d’imposta effettuati attraverso la compensazione degli stessi per il pagamento di altre tasse, tributi o contributi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (*vedi sopra*). In particolare, si introduce l’obbligo della trasmissione - da parte dell’Agenzia delle entrate alle amministrazioni e agli enti tenuti al recupero delle somme indebitamente fruite - dei dati relativi ai crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni dei redditi ovvero ai crediti utilizzati in compensazione nei versamenti unitari effettuati con modello F24. Le somme recuperate dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti nell’attività di contrasto alle frodi fiscali in commento, devono essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite nelle casse erariali.

Il **comma 7** rimanda all'articolo 15 per la copertura degli oneri che, come stabilito dal tetto di spesa fissato dal comma 1, risultano essere pari a 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016.

Il **comma 8** abroga i commi 287 e 288 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (finanziaria per il 2007). Le disposizioni abrogate recavano disposizioni per lo più assorbite dalla norma in esame.

Il comma 287 citato concedeva alle piccole e medie imprese di produzioni musicali di beneficiare di un credito d’imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali

²⁶ *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

per opere prime o seconde di artisti emergenti. Il comma 288 limitava l'accesso all'agevolazione disposta dal comma 287 alle sole imprese con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e non possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

Articolo 8

(Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, siano rese permanenti.

Si ricorda che le vigenti Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001) affermano (n. 3, lettera a) che va privilegiata la modifica testuale ("novella"), evitando modifiche implicite o indirette.

I commi succitati della [legge n. 244 del 2007](#) (legge finanziaria per il 2008) sono finalizzati a rilanciare l'industria cinematografica nazionale in attesa di provvedimento legislativo di sistemazione complessiva della materia. I commi da 325 a 334 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. *tax credit* esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. *tax credit* interno). I successivi commi da 335 a 338 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. Si ricorda, da ultimo, l'art. 11, comma 1, del [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), che ha disposto che, per il periodo d'imposta 2014, spettano i crediti d'imposta di cui ai commi da 325 a 328 e da 330 a 337 della citata legge n. 244, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 325 riconosce – a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'art. 73²⁷ [TUIR](#) e dei titolari di reddito di impresa ai fini

²⁷ Si ricorda che l'art. 73, comma 1, del TUIR prevede che siano soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al [regolamento \(CE\) n. 2157/2001](#) e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile – per gli anni 2008, 2009 e 2010²⁸, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5²⁹ del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Tale beneficio si applica anche ai contratti di cointeressenza di cui all'[articolo 2554](#) del codice civile. Il credito di imposta è concesso fino all'importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta.

Il comma 326 dispone che le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 abbiano l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione (requisito della c.d. territorialità).

Il comma 327 prevede che - ai fini delle imposte sui redditi - venga riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato D. Lgs. n. 28/2004 e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

²⁸ Termine prorogato al 31 dicembre 2013 dal comma 4 dell'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*".

²⁹ Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 28 del 2004, è riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano:

a) le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche, nonché agli oneri sociali;

b) almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h) e cioè: interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano;

c) almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m) e cioè: autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano;

d) e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p) e cioè: riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane.

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il comma 328 stabilisce che - con riferimento alla medesima opera filmica - i benefici di cui al comma 327 sopra illustrato (ossia quelli riconosciuti alle imprese interne alla filiera del cinema) non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile .

Secondo il comma 329, i crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

Il comma 330 prescrive che gli apporti di cui ai sopra illustrati commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possano, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

Il comma 331 prescrive che i crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla [legge n. 161 del 1962](#)³⁰, e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330³¹. I suddetti crediti di imposta non concorrono:

- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

³⁰ *Revisione dei film e dei lavori teatrali.*

³¹ Il comma 331 è stato di recente innovato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", introducendo la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (*tax credit* digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

- alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inoltre, essi non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96³² e 109, comma 5³³, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del [D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#).

In base al comma 332, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 dell'articolo in commento sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13³⁴ del [D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28](#), e successive modificazioni.

In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

Il comma 333 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la fissazione delle disposizioni applicative dei commi da 325 a 332³⁵.

³² Ai sensi dell'articolo 96 TUIR, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (comma 1).

Il comma 2 prevede che ai fini del rapporto di cui al comma 1:

- a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
- b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
- c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
- d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;
- e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;
- f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;
- g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

In base al comma 3, se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

³³ Ai sensi dell'articolo 109, comma 5, TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

³⁴ Contributi per lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, cortometraggi riconosciuti di interesse culturale e sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale.

³⁵ In attuazione di quanto disposto dal comma 333 si vedano il [D.M. 7 maggio 2009](#) e i due [D.M. 21 gennaio 2010: Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio](#)

Il comma 334 subordina l'efficacia dei commi da 325 a 333 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea³⁶. Tale autorizzazione deve essere richiesta alla Commissione europea dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si prevede che le agevolazioni possano essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 335 riconosce alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione un credito d'imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e, comunque, con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Tali crediti spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

Il comma 336 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la fissazione delle disposizioni applicative del sopra illustrato comma 335³⁷.

Il comma 337 stabilisce che il credito di imposta di cui al comma 335 non concorre:

- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Altresi, esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES – ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Infine il **comma 3** subordina l'efficacia dei due commi precedenti, ai sensi dell'[articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)³⁸,

[cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale e Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche.](#)

³⁶ Il paragrafo 3 dell'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. In tal caso si prevede che la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (obbligo c.d. di *stand-still*).

³⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 7 maggio 2009.

³⁸ L'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea disciplina il potere di controllo della Commissione europea sui progetti diretti a istituire o modificare aiuti e il divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale (positiva). Qualsiasi aiuto messo in esecuzione senza l'autorizzazione della Commissione costituisce un aiuto

all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo infatti deve provvedere a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

illegale. Tuttavia, alcuni regolamenti specifici esentano gli Stati membri dall'obbligo di notifica di talune categorie di aiuti.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.

6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;

b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;

c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attività cinematografiche»;

d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»;

e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche.

7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative variazioni di bilancio.

Il **comma 1** stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 15 novembre 2005, n. 239](#), e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

La legge 15 novembre 2005, n. 239, reca "Disposizioni in materia di spettacolo" e stabilisce che i decreti ministeriali che stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo debbano essere adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

Attualmente i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163, sono contenuti in quattro decreti ministeriali del 2007, modificati dal decreto ministeriale del 3 agosto 2010; in particolare, il [D.M. 9 novembre 2007](#) recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali. Per le fondazioni lirico-sinfoniche è vigente il [D.M. 29 ottobre 2007](#); il [D.M. 12 novembre 2007](#) recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali; il [D.M. 8 novembre 2007](#) recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza; il [D.M. 20 novembre 2007](#) recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto-legge in commento, il problema delle assegnazioni dei contributi allo spettacolo dal vivo ha assunto caratteri di urgenza, in quanto le criticità registrate a normativa vigente, relativamente alla certezza e utile finalizzazione degli stessi, mettono a rischio il buon funzionamento del

sistema di attribuzione delle specifiche risorse pubbliche, sia nei confronti degli utenti che dell'Amministrazione.

A normativa vigente, l'assegnazione di contributi alle attività di spettacolo dal vivo avviene dietro presentazione ed esame delle domande da parte degli organismi interessati, circostanza che comporta la valutazione dei programmi artistici e dei relativi preventivi finanziari riferiti all'anno in corso.

Per consentire la liquidità necessaria al conseguimento degli obiettivi artistici l'Amministrazione, in base all'articolo 4 del [decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, può erogare anticipazioni in misura fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, poiché l'elevato costo di realizzazione di eventi e programmazioni non commerciali esige una iniezione di liquidità. Una volta che l'attività sia stata infine interamente svolta e correttamente rendicontata, l'Amministrazione provvede a saldare l'importo del contributo, detraendo ovviamente le quote già eventualmente erogate in sede di concessione di anticipazione.

Tale schema fisiologico è in larga misura non adeguato alla realtà e ai fini istituzionali, verificandosi numerosi casi anomali in cui i preventivi finanziari presentati non corrispondono alle attività svolte e rendicontate per le più varie circostanze.

I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi beneficiari. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni siano disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.

Il comma in esame dispone altresì l'abrogazione dell'articolo 1 della [legge 14 novembre 1979, n. 589](#), recante "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche".

L'art. 1 della legge n. 589/1979 prevedeva, tra l'altro, che il fondo speciale di cui all'[art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800](#), oltre alle finalità proprie, fosse destinato per un determinato ammontare "a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro". L'art. 40 su citato è stato però abrogato dal [comma 1147 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Il comma 2 stabilisce che gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo o ai sensi della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)³⁹, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

³⁹ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

Tali informazioni sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Fino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento delle succitate informazioni non possano essere erogate a qualsiasi titolo somme ai predetti enti ed organismi (**comma 3**).

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS)

Istituito dalla legge [30 aprile 1985, n. 163](#) al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografia.

Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Per l'anno 2013 gli stanziamenti complessivi del Fondo – quali risultanti dal Decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – ammontano a 398,1 milioni di euro.

Andamento delle risorse destinate al FUS (2008-2013) (in milioni di euro)

	2008 (consuntivo)	2009 (consuntivo)	2010 (consuntivo)	2011 (consuntivo)	2012 (assestamento)	2013 (bilancio)
Interventi						
cap. 1390	0,7	0,7	0,3	0,4	0,4	0,5
cap. 1391	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cap. 6120	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
cap. 6620	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
cap. 6621	232,2	198,8	190,4	206,6	193,8	182,0
cap. 6622	69,9	54,1	55,5	57,6	58,2	57,7
cap. 6623	90,7	61,9	18,0	20,5	26,3	26,1
cap. 6624	10,2	8,5	9,5	10,0	10,1	10,0
cap. 6626	--	--	43,0	45,8	40,5	40,2
Investimenti						
cap. 8570	31,0	31,2	4,3	20,0	20,6	20,4
cap. 8571	38,9	71,4	31,0	14,6	17,9	17,7
cap. 8573	31,4	28,4	40,5	41,5	37,6	36,9
cap. 8721	7,7	5,8	6,3	6,3	6,3	6,2
TOTALE	513,0	461,0	398,9	423,4	411,9	398,1

Il riparto del FUS

Ai sensi dell'art. 2 della L. 163/1985, in particolare, il FUS è ripartito tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45% per le attività musicali e di danza, al 25% per le attività cinematografiche, al 15% per quelle del teatro di prosa ed all'1% per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Attualmente, i criteri per l'assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata.

Si è addivenuti a tale procedura dopo l'intervento del nuovo art. 117 della Costituzione che ha affidato alla competenza legislativa concorrente la promozione e l'organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005).

Più in particolare, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, l'intervento dei decreti in materia è stato *in primis* previsto dall'[art. 1, co. 2, del D.L. 24/2003](#) (L. 82/2003) che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla L. 163/1985, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 255 del 2004, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l'esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Dopo l'intervento del [D.L. 314/2004](#) (L. 26/2005), che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la [L. 239/2005](#) che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l'intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal D.L. 24/2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l'emanazione di questi ultimi.

Da ultimo, il [DM 23 febbraio 2012](#), recante il riparto del FUS per il 2012, ha stabilito l'assegnazione delle seguenti quote:

- a) Fondazioni liriche: 47,00%
- b) Attività musicali: 14,10%
- c) Attività di danza: 2,50%
- d) Attività teatrali di prosa: 16,04%
- e) Attività circensi e spettacolo viaggiante: 1,54%
- f) Attività cinematografiche: 18,59%

Quote residue sono destinate all'Osservatorio dello Spettacolo e alle spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni.

I contributi FUS per il 2013 sono stati assegnati con i seguenti atti (disponibili su questa [pagina Internet della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo](#)):

- Decreto Direttoriale 11 luglio 2013 in favore delle attività liriche e musicali;
- Decreto Direttoriale 18 luglio 2013 in favore dei complessi bandistici;
- Decreto Direttoriale 18 luglio in favore delle attività teatrali;
- Decreto Direttoriale 5 luglio in favore delle attività di danza;
- Decreto Direttoriale 10 luglio 2013 in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

L'ultima relazione presentata al Parlamento relativa all'utilizzo del Fondo unico per lo spettacolo è il [Doc. XVI, n. 5](#), della XVI legislatura.

Il **comma 4** reca abrogazione di alcune disposizioni legislative a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo in esame.

In particolare:

- 1) l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163.

L'articolo reca le norme transitorie relative al FUS; in particolare la lettera e), che si abroga, disponeva che il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di

prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi.

2) l'articolo 2, comma 4, della [legge 10 maggio 1983, n. 182](#), recante "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo".

Il comma dispone che alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro⁴⁰ venisse conferita sul fondo per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonché degli istituti di cui all'articolo 1, quinto comma, della [legge 14 novembre 1979, n. 589](#)⁴¹ (istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro).

Di conseguenza sono soppressi i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli.

Il **comma 5** stabilisce che le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, al soggetto gestore dei fondi medesimi.

Il **comma 6** reca l'esenzione dall'imposta di bollo, come indicata dal [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#)⁴² per le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in esame presso le competenti

⁴⁰ La Banca Nazionale del Lavoro Spa, sin dal 1935 - prima con una propria Sezione a ciò dedicata e dal luglio 2007 in R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di impresa costituito nel 2007) con Artigiancassa spa, società del gruppo - assiste gli operatori dello spettacolo gestendo per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali il Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche Cinematografiche previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004 e relativi decreti attuativi; fornisce inoltre assistenza alla Direzione Generale per il Cinema ed alla Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali relativamente agli aspetti tecnici legati alle attività di normazione del settore del credito cinematografico e teatrale e cura i rapporti con le associazioni di categoria.

⁴¹ Recante "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche".

⁴² Sulle istanze che prevedono "l'emanazione di un provvedimento amministrativo" deve essere apposta una marca da bollo da 16 euro (art. 3).

direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo";

b) [decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261](#), e del [Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005](#) recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento";

c) [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), e successive modificazioni, recante "Riforma delle attività cinematografiche";

d) [legge 21 aprile 1962, n. 161](#), e successive modificazioni, recante "Revisione dei film";

e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche (*vedi scheda di lettura dell'art. 8*).

Il **comma 7** prevede la copertura finanziaria del precedente comma 6, che reca un onere pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali)

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo in esame prevede la disapplicazione e la diversa modulazione di alcune misure di riduzione dei costi agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le norme che non trovano più applicazione agli enti suddetti sono l'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁴³, concernenti rispettivamente spese per relazioni pubbliche e spese per missioni. Con riferimento all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95⁴⁴, la riduzione dei costi per consumi intermedi è fissata all'8% (in luogo del 10%).

L'articolo 6, comma 8, del [D.L. n. 78 del 2010](#) riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a carico delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale spesa non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. A partire dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione ed eventi simili, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. Si ricorda peraltro che la norma prevedeva già alcune esclusioni riguardanti il settore dei beni culturali ed in particolare: convegni organizzati dalle università e dagli

⁴³ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁴⁴ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

enti di ricerca; mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 12 del medesimo articolo 6 sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Esclusioni da tale limite sono previste dalla stessa disposizione e disposizioni della medesima sono state previste da successivi provvedimenti.

L'articolo 8, comma 3, del [D.L. n. 95 del 2012](#) è volto ad assicurare il contenimento della spesa per consumi intermedi⁴⁵ degli enti e organismi pubblici, costituiti anche in forma societaria, in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010. A tale riduzione sono sottoposti, in particolare, gli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione quale ne sia la forma giuridica, nonché le autorità indipendenti, inclusa la Consob. Sono previste alcune esclusioni. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, la riduzione della spesa per consumi intermedi nelle misure indicate avviene prioritariamente attraverso un ridimensionamento dei trasferimenti statali. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile per effetto delle operazioni di gestione avvenute nel corso del 2012 o poiché gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, i soggetti interessati sono chiamati ad adottare interventi di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi tali da assicurare risparmi corrispondenti alle percentuali sopra indicate, che dovranno essere versati annualmente in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno (termine fissato al 30 settembre per l'anno in corso).

⁴⁵ I consumi intermedi, così come definiti nel Sistema Europeo dei conti nazionali (Sec95), rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. I beni e servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo. Tale categoria economica include diverse tipologie di spesa, tra cui rientrano, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria, i servizi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale acquistati all'esterno o gli acquisti di farmaci.

Articolo 11

(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale

che economico-finanziario della fondazione;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare

compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *g)*, sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera *c)*, sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera *a)* e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e

sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;

c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.

6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispose un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario

straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico

e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci

privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione, rinnovabile per non più di due mandati, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la

riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la

fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività

realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in

considerazione della qualità artistica dei programmi.

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

Il presente articolo detta disposizioni riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#)⁴⁶ e alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#)⁴⁷, che stanno attraversando un periodo di profonda crisi economica e finanziaria, nonché il sistema musicale nazionale di eccellenza.

Ai sensi del **comma 1**, le fondazioni in stato di crisi devono presentare un piano di risanamento al commissario straordinario, previsto dal successivo **comma 3**, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il **comma 6** istituisce un apposito fondo di rotazione, con dotazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014, per la concessione a favore delle fondazioni in crisi di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla [legge n. 800 del 1967](#)⁴⁸, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” e ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente (all’epoca, Ministero del turismo e dello spettacolo). In particolare, l’art. 6 della citata legge ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici⁴⁹ ed ha individuato l’Accademia di S. Cecilia e l’istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cagliari) quali istituzioni concertistiche assimilate.

⁴⁶ Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

⁴⁷ Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

⁴⁸ Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

⁴⁹ Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona.

Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della legge n. 310 del 2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Successivamente, gli enti operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato ai sensi del citato d.lgs. n. 367 del 1996, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo. Il D.lgs. n. 367 del 1996, e i successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, confermati dal decreto-legge n. 345/2000, sono quindi intervenuti nell'ottica della trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, favorendo il coinvolgimento dei privati nella gestione delle relative attività, con l'obiettivo di reperire risorse aggiuntive al finanziamento statale, e di imporre criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio⁵⁰.

Misure volte ad ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale sono state introdotte dall'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43.

Relativamente alla materia delle assunzioni, i divieti stabiliti dal sesto comma dello stesso art. 3-ter per l'anno 2005 per il personale a tempo indeterminato e, nel limite massimo del 15% dell'organico, per l'utilizzo di quello a tempo determinato, sono stati estesi per gli anni 2006 e 2007 dalla legge finanziaria per il 2006⁵¹, che ha ammesso il ricorso a personale a tempo determinato nel limite del 20%, e poi dalla legge finanziaria

⁵⁰ Il D.lgs. 367/1996, così come successivamente modificato ed integrato, in sintesi:

- stabilisce che le fondazioni perseguono senza scopo di lucro la diffusione dell'arte musicale, provvedono direttamente alla gestione dei teatri e possono svolgere attività commerciali ed accessorie, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio (art. 3);

- regola il procedimento di trasformazione in fondazioni di diritto privato (artt. 4-8);

- disciplina il contenuto degli statuti, prevedendo che i soggetti privati non possono apportare complessivamente più del quaranta per cento del patrimonio dell'ente, potendo nominare un rappresentante nel consiglio qualora, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti; la permanenza del rappresentante è peraltro comunque subordinata all'erogazione dell'apporto annuo per la gestione dell'ente (art. 10);

- regola gli artt. 11-14 le funzioni degli organi di gestione delle fondazioni (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori);

- detta norme in tema di patrimonio e gestione, stabilendo il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15) e la vigilanza dell'autorità di governo competente per lo spettacolo (art. 19); nonché in materia di scritture contabili e bilancio (art. 16), di adempimenti tributari (art. 25) e di contributi statali (art. 24), determinando il riparto della quota del F.U.S. in relazione alla quantità e qualità della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese;

- prescrive gli impegni che le fondazioni devono assumere per conservare i diritti e la prerogative riconosciuti dalle leggi (art. 17), prevedendo i regimi di decadenza (art. 18), insolvenza (art. 20) e di amministrazione straordinaria (art. 21), stabilendo che il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio in caso di gravi irregolarità amministrative, o gravi violazioni di norme, o bilancio preventivo in perdita. Lo scioglimento è invece obbligatorio qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest'ultimo subisca perdite di analoga gravità;

- dispone in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni, le cui retribuzioni sono determinate dal contratto collettivo nazionale (art. 22), nonché in materia di costituzione in forma organizzativa autonoma di corpi artistici (art. 23).

⁵¹ Articolo 1, comma 595, legge 23 dicembre 2005 n. 266.

per il 2008⁵², che ha confermato per il triennio 2008-2010 il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, con una deroga per i posti in organico effettivamente vacanti e previa autorizzazione del Ministero, riducendo di nuovo al limite del 15 per cento dell'organico l'utilizzo di personale a tempo determinato.

Con il decreto-legge n. 64 del 2010, come modificato dalla legge di conversione n. 100/2010, è stato disposto un primo, urgente, intervento nel settore dello spettacolo, e in particolare nel settore lirico-sinfonico, per razionalizzare le spese e al contempo implementare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte. Tale normativa è stata peraltro oggetto di esame da parte della Consulta che, con sentenza n. 153/2011, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art 1 del decreto legge, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione⁵³.

Il decreto-legge 64/2010, ulteriormente modificato dall'art. 22, co. 5, del D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011), ha previsto:

- la revisione - attraverso uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere, tra gli altri, delle Commissioni parlamentari - dell'organizzazione e del funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- un nuovo procedimento di contrattazione collettiva;
- nuove disposizioni in materia di personale dipendente.

Tra i criteri indicati per la revisione dell'organizzazione e del funzionamento vi sono: tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori; efficienza; corretta gestione; economicità; imprenditorialità; controllo e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e destinazione di una quota crescente di quest'ultimo in base alla qualità della produzione; revisione organica del sistema di contrattazione collettiva; incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni; valorizzazione dei grandi teatri d'opera; valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani.

In relazione al procedimento di contrattazione collettiva, il D.L. ha previsto che il CCNL è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche - che si avvale dell'ARAN - e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle stesse fondazioni.

Per quanto concerne il personale dipendente:

⁵² Articolo 2, comma 392, legge 24 dicembre 2007 n. 244, esplicitamente abrogato dall'art. 8, comma 2 lettera d) del D.L.n. 64 /2010.

⁵³ La Corte ha in merito argomentato che la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle Fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo. Pertanto gli interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo prefigurati dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.

- è stata dettata una nuova disciplina in materia di attività di lavoro autonomo;
- i contratti integrativi aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. possono essere rinnovati solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL;
- eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti;
- fatte salve alcune ipotesi, fino al 31 dicembre 2011 sono state vietate le assunzioni a tempo indeterminato; dal 2012 queste ultime sono possibili entro i limiti indicati;
- sono stati posti limiti per le assunzioni a tempo determinato, in ordine alle quali, inoltre, è stato consentito il ricorso a tipologie contrattuali flessibili;
- in materia di assunzioni, infine, sono dettate specifiche discipline per le fondazioni con particolari requisiti inerenti il bilancio ed appositi indici ad esso connessi, nonché per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari;
- è stata ridotta a 45 anni l'età pensionabile per ballerini e tescorei, senza distinzione di sesso. Per due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, chi ha raggiunto o superato la nuova età pensionabile può esercitare un'opzione per restare in servizio.

Altre disposizioni hanno riguardato:

- la previsione che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche comprende anche le opere audiovisive;
- la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE).

Con DPR 117/2011 è stato adottato il primo regolamento di delegificazione per il riconoscimento di forme organizzative speciali ad alcune fondazioni. Il riconoscimento avviene con decreto ministeriale, sulla base di presentazione di istanza da parte della fondazione interessata e previa istruttoria sul possesso dei requisiti, che consistono:

- a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico;
- b) nella assoluta rilevanza internazionale;
- c) nella eccezionale capacità produttiva;
- d) nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio.

Ove, in seguito, si accerti una sopravvenuta carenza dei requisiti, il riconoscimento può essere revocato.

Per le fondazioni in questione, l'erogazione del contributo statale triennale avviene sulla base di programmi di attività triennali. Inoltre, le stesse possono contrattare un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale le materie disciplinate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

Sulla base del DPR 117/2011 è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'Accademia di S. Cecilia (DM 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (DM 16 aprile 2012).

In seguito il D.L. 201/2011 (art. 22, comma 5) ha posticipato al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione finalizzati a revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Sulle questioni relative alla gestione delle fondazioni si veda la [Determinazione 85/2012](#) della Corte dei conti (agosto 2012) recante *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi dal*

2007 al 2010. Nelle "considerazioni finali" (p. 303) della Relazione si sottolinea lo stato di forte criticità del sistema, ricondotto alla contrazione del sostegno pubblico, in particolare dello Stato ma anche da parte delle Amministrazioni territoriali, lo scarso apporto di fondi privati, ben al di sotto delle aspettative, l'andamento discontinuo delle risorse proprie delle fondazioni.

Le fondazioni in crisi destinatarie delle presenti disposizioni devono essere in una delle seguenti condizioni:

- devono trovarsi nella situazione di amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 367. Quest'ultimo prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, non solo in casi di gravi irregolarità, ma anche in casi di perdite finanziarie⁵⁴;
- non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi;
- sono stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, senza aver terminato la ricapitalizzazione.

Le **lettere da a) a g)** del comma 1 fissano i requisiti necessari del piano di risanamento, così riassumibili:

- a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione;
- b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
- c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;
- d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6;
- e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito;
- f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
- g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore⁵⁵.

⁵⁴ In particolare, ai sensi dell'articolo 21, quando venga presentato il bilancio preventivo in perdita ovvero quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità.

⁵⁵ Si ricorda che l'art. 22 del d.lgs n. 367/1996 reca le seguenti disposizioni in materia di personale:

"1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (*abrogato dal d.lgs. 368/2001*).

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la causa principale del dissesto delle fondazioni è ravvisata nel costo delle masse artistiche, tecniche e amministrative, il cui costo nel 2012 assomma a ben 308.748.241 euro: tale evidenza viene tradotta in modello operativo dalle previsioni di cui alle lettere c) e g) che, rispettivamente, prevedono la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quello in essere al 31 dicembre 2012 e la cessazione dell'efficacia dei contatti integrativi aziendali in vigore.

Il **comma 2** prevede l'approvazione dei piani di risanamento (e delle eventuali modifiche ed integrazioni) con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione. Il medesimo decreto fissa le modalità di finanziamento della fondazione. I piani di risanamento devono essere corredati della documentazione che ne dimostri l'attendibilità, la fattibilità e l'appropriatezza delle scelte effettuate. Deve inoltre dimostrarsi il raggiungimento dell'accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in relazione alle diminuzioni di organico (lett. c) del comma 1) e alla cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali (lett. g)).

I **commi da 3 a 5** dettano le disposizioni relative all'istituzione del Commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Commissario riceve i piani di risanamento, li valuta con particolare riguardo alla ristrutturazione del debito e li propone al Ministro per l'approvazione previa verifica; compie attività di monitoraggio della realizzazione dei piani e trasmette relazioni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; può richiedere integrazioni e modifiche al piano; assicura il rispetto delle azioni di risanamento; può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni (**comma 3**). Lo svolgimento dei compiti del Commissario deve essere assicurato senza maggiori

4. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

Ulteriori disposizioni in materia di procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico e di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono dettate dagli articoli 2 e 3 del [d.l. n. 64 del 2010](#).

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per se' causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione".

oneri con le risorse assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (**comma 4**). Con il decreto di nomina sono fissati il compenso e la durata dell'incarico del Commissario. Il compenso, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura, è stabilito nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#)⁵⁶.

Il comma 3 dell'articolo 15 citato reca una disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub-commissari. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub-commissari suddetti sia composto:

- da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui e
- da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.

Come sopra accennato, il **comma 6** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni in crisi di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. Il **comma 8** prevede che all'onere derivante dalla costituzione del fondo si provveda mediante riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#)⁵⁷, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

L'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35 richiamato, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 9,328 miliardi di euro per il 2013 e di 14,528 miliardi per il 2014. Il Fondo è distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio). La disposizione prevede l'utilizzo "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", dotata di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Le somme a valere sul fondo sono erogate previa sottoscrizione da parte delle fondazioni di un contratto redatto sulla base di un contratto-tipo predisposto dal Commissario. Il contratto tipo deve necessariamente indicare: il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme; deve inoltre

⁵⁶ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

⁵⁷ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

prevedere le modalità di recupero delle somme, nonché l'applicazione di interessi moratori, in caso di mancato adempimento delle fondazioni (**comma 7**).

Il **comma 9** reca disposizioni transitorie finalizzate al finanziamento delle fondazioni nelle more del perfezionamento dei piani di risanamento. Le somme possono essere anticipate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su indicazione del Commissario straordinario, a quelle fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria.

A tal fine si rendono disponibili 25 milioni per il 2013, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67⁵⁸ per la gestione dei fondi finalizzati alla realizzazione dei piani di spesa ex articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149⁵⁹.

Si tratta di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana per realizzare piani annuale di interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali;

- presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233⁶⁰.

Si tratta in particolare dei seguenti Istituti:

- la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta;
- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
- la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
- l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
- la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

⁵⁸ *Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.*

⁵⁹ *Interventi urgenti in favore dell'economia.*

⁶⁰ *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.*

- il Centro per il libro e la lettura;
- l'Archivio centrale dello Stato.

Tali somme possono essere anticipate a condizione che la fondazione interessata comunichi, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Si dovrà prevedere lo stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, in modo da assicurare la sostenibilità del piano di risanamento e della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della fondazione nonché l'avvio delle procedure per la riduzione del personale come previsto dalla lettera c) del comma 1. L'accordo di ristrutturazione del debito dovrà quindi essere concluso e inserito nel piano di risanamento. Qualora non si verificano le suddette condizioni, ai sensi del **comma 10** trova applicazione il **comma 14** che prevede, per le fondazioni che non presentano un piano di risanamento e non raggiungono l'equilibrio strutturale di bilancio entro l'esercizio 2016, la liquidazione coatta amministrativa⁶¹.

Il **comma 11** prevede il versamento di ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014a valere sulle giacenze di cui al comma 9 al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si valuti l'opportunità di indicare con maggiore specificità a quale tipo di enti operanti nel settore dei beni e delle attività culturali si faccia riferimento.

Il **comma 12** mantiene fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#) (legge di stabilità 2012), secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

In particolare, il comma 84 dell'articolo 4 della legge di stabilità 2012 stabilisce che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85. Quest'ultimo prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità nelle contabilità speciali sopra richiamate in relazione al comma 9 della disposizione in commento, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013. L'individuazione delle somme da versare è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

⁶¹ Regolata dal Titolo V (artt. 194-215) della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Il **comma 13** detta disposizioni relative al personale in eccedenza delle fondazioni, al quale si applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁶², come sostituito dall'articolo 17, comma 35-*novies*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Esso riguarda la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

Il **comma 15** detta norme per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni entro il 31 dicembre 2013.

Si ricorda che le vigenti Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001) affermano (n. 3, lettera a) che va privilegiata la modifica testuale ("novella"), evitando modifiche implicite o indirette. Potrebbe essere pertanto ritenuta l'opportunità di riformulare la disposizione in forma di novella alle relative disposizioni del decreto legislativo n. 367 del 1996 richiamato dal successivo comma 16) o di effettuare comunque un coordinamento tra le disposizioni vigenti e quelle recate dal decreto-legge in esame.

Gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatto salvo quanto da ultimo previsto per quelle dotate di forma organizzativa speciale dall'articolo 1 del D.L. n. 64/2010 e dall'art. 3 del DPR n. 117/2011, sono nella sostanza ancora disciplinati dall'art. 10 del D.lgs. n. 367/1996, che ha subito nel tempo solo alcune modifiche nel terzo comma, relativamente alle modalità di partecipazione dei fondatori privati⁶³.

Adottati dal Consiglio di amministrazione di ciascuna fondazione ed approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, essi determinano le finalità da perseguire e le attività da svolgere, senza scopo di lucro, ed eventuali altre attività consentite purché direttamente collegate con le tradizioni del teatro o con le esigenze del bacino di utenza.

In particolare, gli statuti:

devono garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono;

disciplinano lo status dei soci (fondatori, sostenitori) e le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso;

individuano il patrimonio, le entrate e la destinazione degli utili in conformità delle finalità istituzionali (con divieto di distribuire utili ai soci o di restituire apporti patrimoniali).

⁶² *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

⁶³ Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134; decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2004, n. 128; decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

Contengono, inoltre, specifica disciplina in ordine alla composizione, alla nomina ed alle competenze degli organi di governo, nonché quanto occorre per regolare altri aspetti importanti per la vita delle fondazioni (nomina e revoca del soprintendente e del direttore artistico, patrocinio legale - di norma attribuito all' Avvocatura dello Stato - scritture contabili e di bilancio, principi in materia di gestione del personale dipendente).

Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie, devono essere approvate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Per quanto concerne le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale, le recenti disposizioni introdotte dall'articolo 1 del D.L. n. 64/2010 stabiliscono *in primis* che gli statuti prevedano l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo, con verifica successiva dei programmi da parte ministeriale; e che inoltre gli stessi attribuiscono con chiarezza all'amministratore generale, ovvero al sovrintendente, autonomia decisionale e responsabilità della gestione, secondo le linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione.

Tali statuti inoltre, secondo il regolamento di delegificazione, sono sempre sottoposti nelle fasi di adozione e di modifica ad approvazione ministeriale, e disciplinano la nomina, la durata e la composizione degli organi.

In sede di prima applicazione, i nuovi statuti, in presenza dei presupposti e requisiti previsti, sono approvati contestualmente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Dalla data di approvazione dei nuovi statuti sono inapplicabili, in quanto incompatibili, le disposizioni espressamente indicate dall'articolo 6 del regolamento n. 117/2011.

In particolare lo statuto dovrà prevedere una struttura della fondazione articolata nei seguenti organi, tutti con durata quinquennale:

1. il presidente,
2. il consiglio di indirizzo,
3. il sovrintendente (ed eventualmente il direttore artistico e il direttore amministrativo),
4. l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione,
5. il collegio dei revisori dei conti;

nonchè prevedere la partecipazione di soci privati e che il patrimonio della fondazione sia articolato in un fondo di dotazione e in un fondo di gestione.

Il presidente, rappresentante dell'ente, dovrà essere il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione - o essere da questi nominato - ad eccezione del presidente della Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, presieduta dal presidente dell'Accademia stessa.

La disposizione riproduce sostanzialmente i commi 1 e 2 dell'art. 11 del [d.lgs n. 367/1996](#), con la novità che il presidente potrà essere non solo il sindaco, ma anche una persona da questi nominata.

Il consiglio di indirizzo dovrà essere composto dal presidente e da membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato.

Tale organo non è previsto dal d.lgs. n.396, che contempla invece all'art. 12 il consiglio di amministrazione.

Il sovrintendente è l'unico organo di gestione della fondazione e dovrà essere nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo.

Il d.lgs n. 396 prevede la figura del sovrintendente all'art. 13, ma è il consiglio di amministrazione che nomina e revoca il sovrintendente; il medesimo articolo 13 prevede che il sovrintendente possa nominare anche un direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico.

L'organo monocratico di monitoraggio, rinnovabile per non più di due mandati, dovrà essere nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, riveste compiti di verifica della sostenibilità economico-finanziaria e della corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo. Tale organo è inoltre chiamato ad inviare almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tale organo non è contemplato nel d.lgs n. 396.

Il collegio dei revisori dei conti conterà di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'art. 14 del d.lgs. n. 396 dispone che il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo - che lo presiede- ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Ai sensi del **comma 16** le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (*vedi sopra*) relativo all'amministrazione straordinaria delle fondazioni.

Il medesimo articolo 21 del D.Lgs. n. 367 si applica qualora l'organo di indirizzo violi l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio; in tal caso si

applica altresì la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#)⁶⁴. Inoltre la fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista Codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono deliberate specificamente in bilancio (**comma 17**).

Il **comma 18** pone in capo agli organi di gestione delle fondazioni il coordinamento dei programmi e delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di assicurare economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli. A tal fine gli stessi organi possono riunirsi in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. Scopi specifici della conferenza dovranno essere la maggiore diffusione e offerta - con particolare riferimento al pubblico giovanile -, l'innovazione e la massima comunicazione, la razionalizzazione dei costi di produzione, anche attraverso lo scambio di spettacoli, le coproduzioni, la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore.

Il **comma 19** impone la procedura selettiva pubblica ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le fondazioni, applicandosi la normativa vigente sul pubblico impiego in relazione ad assenze per malattia e infortunio sul lavoro. Il contratto aziendale di lavoro deve conformarsi alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro. Esso deve essere sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; si prescrive inoltre l'invio alla Corte dei conti dell'ipotesi di accordo contenente la quantificazione dei costi contrattuali. La Corte è chiamata a certificare l'attendibilità della suddetta quantificazione e la sua compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio entro trenta giorni dalla ricezione. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze; l'eventuale esito non positivo della certificazione preclude la firma definitiva dell'accordo. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte stessa in speciale composizione.

L'articolo 1, comma 169, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ricorribilità alla Corte dei Conti è disposta ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

⁶⁴ *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.*

Si ricorda che disposizioni in materia di procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico e di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono dettate dagli articoli 2 e 3 del [d.l. n. 64 del 2010](#).

La norma in commento, inoltre, demanda ad apposita delibera dell'organo di indirizzo, la rideterminazione dell'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Infine, il comma in esame reca interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del [decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64](#).

Il comma 6 citato dispone che alle fondazioni lirico-sinfoniche continua ad applicarsi, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l'articolo 3, quarto e quinto comma, della [L. n. 426 del 1977](#), anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del [d.lgs. n. 368 del 2001](#).

Per quanto attiene all'assunzione di personale, il quarto comma dell'articolo 3 della L. 426/1977 ha vietato i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il quinto comma ha sancito la nullità di diritto delle assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al quarto comma, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

Secondo la disposizione in commento, l'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 64 del 2010 "si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti".

Il **comma 20** detta disposizioni sulla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. I criteri per l'attribuzione della quota a ciascuna fondazione (determinata con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva) sono i seguenti:

a) il 50 per cento della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

La formulazione tecnica della disposizione potrebbe dar luogo a fraintendimenti in relazione ai riferimenti "al periodo precedente" (lettera a), "di cui al primo periodo" (lettere b e c).

Ai sensi dell'art. 2 della L. 163/1985, il FUS è ripartito tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45% per le attività musicali e di danza, al 25% per le attività cinematografiche, al 15% per quelle del teatro di prosa ed all'1% per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Attualmente, i criteri per l'assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata.

Da ultimo, il DM 23 febbraio 2012, recante il riparto del FUS per il 2012, ha stabilito l'assegnazione delle seguenti quote:

- a) Fondazioni liriche: 47,00%
- b) Attività musicali: 14,10%
- c) Attività di danza: 2,50%
- d) Attività teatrali di prosa: 16,04%
- e) Attività circensi e spettacolo viaggiante: 1,54%
- f) Attività cinematografiche: 18,59%

Quote residue sono destinate all'Osservatorio dello Spettacolo e alle spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni.


I criteri e le modalità di erogazione dei contributi con riferimento a ciascun settore sono stati definiti – da ultimo – con i provvedimenti di seguito indicati: [DM 29 ottobre 2007](#) (Fondazioni lirico-sinfoniche); DM 8 novembre 2007 (Danza); DM 9 novembre 2007 (Attività musicali); DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali); DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante).

I contributi FUS per il 2013 sono stati assegnati con i seguenti atti (disponibili su questa [pagina Internet della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo](#)):

- Decreto Direttoriale 11 luglio 2013 in favore delle attività liriche e musicali;
- Decreto Direttoriale 18 luglio 2013 in favore dei complessi bandistici;
- Decreto Direttoriale 18 luglio in favore delle attività teatrali;
- Decreto Direttoriale 5 luglio in favore delle attività di danza;
- Decreto Direttoriale 10 luglio 2013 in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

In merito alla ripartizione dei finanziamenti, il grafico seguente (fonte: [Determinazione 85/2012](#) della Corte dei conti) mostra l'andamento del finanziamento alle Fondazioni liriche negli esercizi dal 2003 al 2010 suddiviso in Fus e risorse complessive (Fus ed extra-Fus).

Andamento delle risorse finanziarie assegnate alle Fondazioni lirico-sinfoniche



La seguente tabella riporta il riparto dei contributi FUS per il 2011 e il 2012 assegnati alle fondazioni lirico-sinfoniche:

Settore	Aliquote 2011	Riparto FUS 2011	Aliquote 2012	Riparto FUS 2012	Differenza 2011-2012
Fondazioni lirico-sinfoniche	47,00	191.576.700,00	47,00	193.388.080,00	1.811.380,00

Fonte: [Mibac](#)

Il prospetto seguente riporta la ripartizione del FUS negli anni 2007-2010, al netto della riduzione del 5% per gli apporti dei privati, per le fondazioni lirico-sinfoniche.

RIPARTIZIONE EFFETTIVA FUS NEL PERIODO 2007-2010

(Fonte Mibac)

(in euro)

FONDAZIONI	FUS 2010	FUS 2009	FUS 2008	FUS 2007
Teatro Comunale di Bologna	12.064.769,33	15.298.517,92	14.159.455,00	14.000.828,49
Teatro Lirico di Cagliari	7.987.534,53	10.517.844,63	10.947.106,30	10.063.036,90
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	15.712.793,78	19.199.958,94	19.711.854,74	19.246.696,98
Teatro Carlo Felice di Genova	9.983.615,39	12.212.438,17	13.312.905,40	12.892.276,78
Teatro alla Scala di Milano	26.730.418,48	30.225.737,10	33.417.457,55	28.039.414,13
Teatro San Carlo di Napoli	13.578.533,93	16.611.696,27	17.169.659,09	16.367.755,22
Teatro Massimo di Palermo	16.498.548,28	20.278.990,51	19.950.196,75	18.859.248,44
Teatro dell'Opera di Roma	19.601.208,65	23.354.151,22	24.965.718,24	23.049.495,18
Teatro Regio di Torino	13.734.132,67	16.028.561,82	16.708.728,48	15.363.078,21
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	11.383.028,26	14.340.319,11	15.372.030,19	14.524.429,60
Teatro La Fenice di Venezia	13.231.876,58	16.638.668,51	16.363.030,85	15.247.331,65
Teatro Arena di Verona	14.241.212,82	16.354.033,41	16.754.821,87	13.147.460,92
Accademia Naz.le di Santa Cecilia	9.735.418,32	11.715.189,37	11.431.075,44	9.988.177,53
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	5.911.521,48	-	-	
	190.394.612,50	222.776.106,98	230.264.039,90	210.789.230,03
<i>Variazione %</i>	<i>-14,5</i>	<i>-3,3</i>	<i>9,2</i>	<i>17,5</i>

Articolo 12

(Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;

c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;

d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

L'articolo in esame concerne le forme di coinvolgimento dei privati relativamente ai beni e alle attività culturali.

In particolare, il **comma 1** rinvia ad un decreto del Ministro - *di cui non è indicato un termine per l'adozione* - , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino a 5.000 euro), secondo i criteri di massima semplificazione ed esclusione di ogni onere amministrativo a carico del privato, di garanzia della destinazione del contributo allo scopo indicato dal donante, di piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego e della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale o comunque con modalità tracciabili.

Il **comma 2** demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'individuazione - entro il 31 ottobre 2013 - delle forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, avvalendosi delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero.

Nello scorso mese di agosto il Ministro dei Beni e delle attività culturali ha istituito due Commissioni con specifici mandati. La prima ([vedi comunicato stampa del Ministero del 9 agosto](#)), istituita per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha il compito di *esaminare le principali questioni riguardanti l'applicazione del Codice, proponendo soluzioni per affinare gli istituti e armonizzare le norme*. Questa Commissione ristretta è presieduta dal professor Settis ed è composta in tutto da quattro membri, compreso il Presidente. La seconda ([vedi il comunicato stampa del Ministero del 12 agosto](#)), istituita per il rilancio dei Beni culturali e per la riforma del Ministero, ha il compito di *definire le metodologie più appropriate per armonizzare la tutela, la promozione della cultura e lo sviluppo del turismo, identificando linee di modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle competenze, all'articolazione delle strutture centrali e periferiche e all'innovazione delle procedure*. La Commissione è presieduta dal professor D'Alberti, ordinario di diritto amministrativo all'Università La Sapienza, e ha venti componenti.

Si ricorda che nel corso dell'[audizione](#) in cui ha illustrato le linee programmatiche del Ministero, tenuta il 23 maggio scorso davanti alle Commissioni congiunte VII[^] della Camera e 7[^] del Senato, il Ministro Bray aveva accennato anche alla *formazione di un gruppo di studio cui sarà demandato il compito di approfondire le forme e le modalità più efficaci per l'esplicarsi del rapporto tra soggetti pubblici e privati nella gestione delle attività di valorizzazione, in modo da individuare soluzioni che consentano di coniugare le esigenze della migliore fruizione pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura con la sostenibilità economica delle gestioni e la valorizzazione della progettualità degli operatori economici*.

Articolo 13

(Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonché di altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Il **comma 1** attribuisce al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, e ad altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (di numero non superiore a sette) il compito di coadiuvare il Ministro nelle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, per assicurarne il regolare, efficace e tempestivo svolgimento. Ciò avviene senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come ribadito dal successivo **comma 2**: ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta infatti alcun emolumento o indennità, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese.

Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici è attualmente disciplinato dall'art. 13 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233](#), recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296".

Esso e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. Esso esprime pareri, su richiesta del direttore generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

Il Consiglio superiore e' composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#).

Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le suddette personalità.

Il Consiglio è stato prorogato per un biennio con D.P.C.M. 26 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 68 del [D.L. n. 112 del 2008](#)⁶⁵, in materia di riduzione degli organismi collegiali, secondo cui la perdurante utilità degli organismi collegiali, ai fini della proroga della durata, è riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente.

Si ricorda inoltre che il [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, la partecipazione agli organismi collegiali di cui al citato articolo 68 del D.L. n. 112 del 2008 è onorifica e può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente (eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera).

Si ricorda che l'art. 12, comma 20, del [d.l. 6 luglio 2012, n. 95](#), prevede che "a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano". La citata disposizione ha interessato i Comitati tecnico-scientifici⁶⁶ del Mibac, configurati

⁶⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

⁶⁶ Le procedure per il loro rinnovo benché avviate da tempo, e assolte dal Consiglio universitario nazionale (Cun) che effettuò le designazioni di competenza il [18 aprile 2012](#), non riuscirono a chiudersi in ragione dei ritardi nelle designazioni spettanti al Ministro per i beni e le attività culturali. Con lettera del 7 settembre 2012, il ministro Ornaghi comunicò al Cun l'impossibilità di dare corso alle nomine dei

dall'art. 4 del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368, come organi consultivi del Ministero e che sono stati nel corso del tempo oggetto di numerosi provvedimenti di riordino (da ultimo l'art. 14⁶⁷ del [d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233](#), recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, modificato con il d.p.r. 2 luglio 2009, n. 91).

In occasione delle sue dichiarazioni programmatiche alle Commissioni parlamentari, il Ministro Bray aveva comunicato che tra le priorità del Ministero vi era il ripristino degli organismi collegiali soppressi a seguito della *spending review*: "Alcuni di essi, come i Comitati tecnico scientifici, sono infatti già cessati a seguito dell'entrata in vigore della *spending review*, mentre il prestigioso e autorevolissimo Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici si trova oggi ad operare in una composizione incompleta, in quanto i Presidenti dei soppressi Comitati dovrebbero farne parte quali membri di diritto. Inoltre – e soprattutto – il regime introdotto dal decreto legge n. 95 del 2012, prevede che, in ogni caso, gli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni siano tutti, indistintamente, soppressi alla prossima scadenza, con assegnazione delle relative competenze agli uffici delle amministrazioni presso cui operano.

Si tratta di un regime troppo rigido e cieco, perché l'operatività di questi Organi è indispensabile, considerato che essi sono chiamati per legge a esprimere pareri obbligatori. In assenza del ripristino degli organismi cessati l'Amministrazione si vedrebbe verosimilmente costretta a ricorrere a consulenti esterni, con aggravio dei costi per la collettività e garanzie di professionalità e indipendenza certamente non maggiori.

Questo tema riveste, peraltro, un'importanza particolare per il settore dello spettacolo dal vivo. Infatti, ove gli organismi operanti in questo ambito dovessero cessare definitivamente alla scadenza, la Direzione generale del Ministero si troverebbe a dover esercitare tutte le relative competenze. Ciò comporterebbe in alcuni casi la devoluzione all'Amministrazione di attività caratterizzate da notevole discrezionalità tecnica, che uffici di per sé amministrativi non hanno finora mai svolto, con notevole rischio, tra l'altro, di un aumento del contenzioso in materia di assegnazione dei contributi a decorrere dal 2014, e anche a discapito dei principi di trasparenza e terzietà che hanno ispirato le ultime riforme in materia di Pubblica Amministrazione".

Come si evince dalla relazione illustrativa, presso il Ministero operano anche altri organismi consultivi:

- Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale;
- Commissione per i premi nazionali per la traduzione;
- Commissione per l'esame delle richieste di ammissione al contributo di cui all'articolo 1 della [legge 17 ottobre 1996, n. 534](#);
- Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali;
- Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale;
- Comitato scientifico della Consulta degli itinerari storici culturali e religiosi;

professori universitari indicati dall'organo, poiché la Presidenza del Consiglio non aveva ritenuto di concedere la proroga che il ministero aveva richiesto, motivandola con la perdurante utilità dei Comitati, in quanto l'art. 12, comma 20, del d.l. 95/2012, intervenuto nelle more del procedimento di rinnovo, ne comportava la soppressione.

⁶⁷ I comitati tecnico-scientifici sono sette: per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico, per gli archivi, per i beni librari e gli istituti culturali, per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea, per l'economia della cultura.

- Comitato nazionale di coordinamento SBN;
- Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;
- Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale;
- Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio;
- Commissione consultiva per la cinematografia;
- Commissione per la revisione cinematografica;
- Commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza e per i circhi e lo spettacolo viaggiante.

Articolo 14

(Oli lubrificanti e accisa su alcool)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

Il **comma 1** aumenta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il [D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504](#), che passa da 750 a 787,81 euro per mille chilogrammi.

L'Allegato I al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, contiene l'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote.

Le aliquote di accisa relative ad alcuni prodotti, come disposto dal **comma 2**, variano:

- per l'anno 2014:
Birra: da 2,35 a 2,39 euro per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: da 68,51 a 69,78 euro per ettolitro;
Alcole etilico: da 800,01 a 814,81 euro per ettolitro anidro;
- a decorrere dall'anno 2015:
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: a 72,28 euro per ettolitro;
Alcole etilico: a 844,01 euro per ettolitro anidro.

Il **comma 3** prevede che sia incrementato, a partire dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo, in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. L'incremento verrà fissato con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013.

Il citato Allegato I così prevede attualmente per quanto riguarda i tabacchi lavorati:

- a) sigari 23,00%;
 - b) sigaretti 23,00%;
 - c) sigarette 58,50%;
 - d) tabacco da fumo:
 - 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
 - 2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
 - e) tabacco da fiuto 24,78%;
 - f) tabacco da masticare 24,78%;
- Fiammiferi di ordinario consumo:
- a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;
 - b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;
 - c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;
 - d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;
 - e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
- Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
- Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10
- Cerini - 0,0103
 - Bossoli - 0,0103
 - Familiari - 0,0083
 - Cucina - 0,0114
 - Maxi-box - 0,0083
 - Svedesi - 0,0170
 - Minerva - 0,0165
 - Controvento - 0,0341

Fiammiferone - 0,0501
Caminetto - 0,090
KM Carezza - 0,0083
KM Casa - 0,0083
KM Superlungo - 0,0114
KM Jolly - 0,0062
KM Europa - 0,0165
KM Super Mini - 0,0170
KM Carezza Mini - 0,0170
KM Camino - 0,0501
KM Camino Maxi - 0,090
KM Jumbo - 0,090
Cuoco - 0,0083
Lampo - 0,0170
Flip - 0,0165
Fiammata - 0,0501

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

Articolo 15 *(Norme finanziarie)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7 pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro

per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;

c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;

d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;

e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 15** quantifica le misure onerose contenute nel decreto-legge in esame, ne reca la relativa copertura finanziaria e introduce ulteriori norme finanziarie.

In particolare, il **comma 1** incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del [D.L. n. 282 del 2004](#)⁶⁸, relativa al *Fondo per interventi strutturali di politica economica*⁶⁹. La misura dell'incremento è la seguente:

- 1,8 milioni di euro per il 2013;
- 11 milioni di euro per il 2014;
- 7,5 milioni di euro per il 2015;
- 4,5 milioni di euro per il 2016;
- 13 milioni di euro per il 2017;
- 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il **comma 2** quantifica come segue gli oneri recati dal provvedimento in esame:

- **articolo 1, commi 8 (Pompei) e 12 (dirigente II fascia istituenda Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli):**
 - 200.000 euro per il 2013;
 - 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;
 - 109.500 euro a decorrere dal 2017;
- **articolo 2 (500 giovani per la cultura):**
 - 2,5 milioni di euro per il 2014;
- **articolo 3 (introiti vendita biglietti riassegnati al Mibac):**
 - 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014;
- **articolo 5 (Nuovi Uffizi, Museo ebraismo, interventi urgenti di tutela):**
 - 3 milioni di euro per il 2013;
 - 11 milioni di euro per il 2014;
- **articolo 7 (musica giovani talenti):**
 - 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016;
- **articolo 8 (tax credit cinema):**
 - 45 milioni di euro per il 2014;
 - 90 milioni di euro a decorrere dal 2015;
- **articolo 10 (teatri):**
 - 4 milioni di euro a decorrere dal 2014;
- **articolo 11, comma 7 (fondazioni lirico-sinfoniche):**
 - 3 milioni di euro a decorrere dal 2015;
- **articolo 14, comma 1 (oli lubrificanti):**
 - 3,41 milioni di euro per il 2015;

⁶⁸ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica* e convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.

⁶⁹ Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

- 1,93 milioni di euro a decorrere dal 2016
- **articolo 14, comma 2** (accisa su alcool):
 - 5,1 milioni di euro per il 2014;
 - 11,5 milioni di euro per il 2015;
 - 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016;
- **articolo 15, comma 1** (Fondo per interventi strutturali di politica economica) (*cf. sopra*):
 - 1,8 milioni di euro per il 2013;
 - 11 milioni di euro per il 2014;
 - 7,5 milioni di euro per il 2015;
 - 4,5 milioni di euro il 2016;
 - 13 milioni di euro per il 2017;
 - 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il medesimo **comma 2, lettere a)-e)**, individua la necessaria copertura finanziaria come di seguito specificato:

1. **lettera a)**: quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2. **lettera b)**: quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
3. **lettera c)**: quanto ad euro 20.100.000 per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14, comma 2;
4. **lettera d)**: quanto ad euro 49.599.500 il 2014, ad euro 47.609.500 per il 2015, ad euro 49.529.500 per il 2016, ad euro 49.029.500 per il 2017 ed euro 49.129.500 a decorrere dal 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;
5. **lettera e)**: quanto ad euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

Infine il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 16** disciplina, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, stabilendone l'efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 9 agosto 2013 (G.U. n. 186).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>39</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 941 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"
<u>40</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<u>41</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
<u>42</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 925 "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>43</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - Sintesi per l'Aula
<u>44/I</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. I (Sintesi e artt. 1-27) - Ed. provvisoria
<u>44/II</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. II (Sintesi e artt. 28-85) - Ed. provvisoria
<u>45</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 974 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli - Ed. provvisoria
<u>46</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 896-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<u>47</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 958 - Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo
<u>48</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 110 "Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".